

**COMITATO REGIONALE CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli

Tel. (081) 5537216 – 282218 – 207803 – 288188 – 288189 – 288190

Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: [www.figc-campania.it](http://www.figc-campania.it)

e-mail: [info@figc-campania.it](mailto:info@figc-campania.it)

Stagione Sportiva 2011/2012

## **Comunicato Ufficiale n. 5 del 14 luglio 2011**

### **CHIUSURA DEGLI UFFICI AL PUBBLICO**

Gli uffici del C.R. Campania resteranno chiusi al pubblico nei giorni

**dal 4 al 25 agosto 2011.**

### **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA E DI CALCIO A CINQUE SERIE C1 2011/2012**

Oggi, giovedì 14 luglio 2011, alle ore 18.00 scade il termine ordinatorio per le iscrizioni ai Campionati Regionali di Eccellenza e di Calcio a Cinque Serie C1 2011/2012.

**Le società, che non avranno depositato la domanda di iscrizione ai Campionati di Eccellenza e Calcio a Cinque Serie C1 entro la data e l'orario di cui innanzi, non potranno essere ammesse ai rispettivi medesimi campionati.**

Il C.R. Campania procederà quindi alla verifica delle domande di iscrizione depositate nel termine indicato e della relativa documentazione. Alle società, che non avranno adempiuto, entro il termine ordinatorio di giovedì 14 luglio 2011, a tutte le prescrizioni, il C.R. Campania comunicherà, al recapito ufficiale di posta elettronica delle società medesime, le prescrizioni non adempiute, che dovranno essere eseguite, senza alcuna possibilità di ulteriore rinvio e con tutte le eventuali conseguenze, previste dalla vigente normativa in ordine alla mancata iscrizione al campionato di competenza, **entro il termine perentorio di venerdì 22 luglio 2011, alle ore 18.**

Nella serata odierna sul Sito Internet di questo C.R. sarà pubblicato l'elenco delle società che avranno presentato entro il termine di scadenza (giovedì 14 luglio 2011 – ore 18.00) la domanda di ammissione / riammissione al Campionato di Eccellenza ed al Campionato di Calcio a Cinque Serie C1 2011/2012.

### **SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE (1 – 16 LUGLIO 2011 – ORE 12)**

**LE OPERAZIONI DI SVINCOLO dei calciatori relative al primo periodo (1 – 16 luglio 2011 – ore 12.00) POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO CON LA PROCEDURA ON-LINE ed il successivo inoltro al C.R. Campania entro i termini previsti dalla normativa.**

### **COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- n. 4/A del 5 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo alla **modifica del comma 7 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dell'abrogazione dei commi 7bis, 8, 9, 10, dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C.**;
- n. 5/A del 5 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo alla **modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. (Attività giovanile e minore delle Leghe)**;
- n. 6/A del 5 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo ai criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., ai sensi dell'art. 40 delle N.O.I.F., in ordine alla stagione sportiva 2011/2012;

- n. 7/A del 5 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo alle **disposizioni emanate dall'UEFA in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali**;
- n. 8/A del 22 luglio u.s., della F.I.G.C., relativo alla **determinazione degli oneri finanziari, per la stagione sportiva 2010/2011**;
- n. 32/CG dell'8 luglio u.s., della Commissione di garanzia della Giustizia della F.I.G.C., relativo alla procedura per la **presentazione delle candidature per la nomina a Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile e presso il Settore Giovanile e Scolastico**.

## **COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.**

Allegati al presente Comunicato Ufficiale, del quale costituiscono parte integrante, si pubblicano i seguenti **Comunicati Ufficiali** della F.I.G.C.:

- **Comunicato Ufficiale n. 15** dell'8 luglio u.s., della L.N.D., relativo agli **esiti delle istanze di grazia concesse ai calciatori Gregorio Giuseppe e Federici Mirko ed al dirigente Armetta Pietro**;
- **Comunicato Ufficiale n. 16** dell'8 luglio u.s., della L.N.D., relativo all'**attività della Divisione Nazionale di Calcio Femminile ed all'aggiornamento del paragrafo "Concomitanze di gare sullo stesso campo di giuoco"**;
- **Comunicato Ufficiale n. 17** dell'8 luglio u.s., della L.N.D., relativo al **costo del cartellino per il tesseramenti di Settore Giovanile e Scolastico della stagione sportiva 2011/2012, per i Comitati che adottano la procedura di tesseramento on-line**;
- **Comunicato Ufficiale n. 18** dell'8 luglio u.s., della L.N.D., relativo a chiarimenti e parziale deroga delle disposizioni contenute nei **Comunicati Ufficiali n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.12.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in ordine all'obbligo di impiego del calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della stagione sportiva 2012-2013**;
- **Comunicato Ufficiale n. 19** dell'11 luglio u.s., della L.N.D., relativo al **nuovo numero verde 800 914 814 (che sostituisce quello indicato sul C.U. n. 8 del 1° luglio u.s. della L.N.D.) per la gestione dei sinistri della stagione sportiva 2010/2011**;
- **Circolare n. 9** del 12 luglio u.s., della L.N.D., relativa alla Circolare 4 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., **in ordine all'obbligo di comunicazione all'Agenzia delle Entrate di operazioni IVA di importi non inferiori ad € 3000**.

## **COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE**

### **ISCRIZIONI ON-LINE**

#### **SVINCOLO DEI CALCIATORI ON-LINE (1 – 16 LUGLIO 2011 – ORE 12)**

#### **CONSEGNA DELLE PASSWORD PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI**

Dalla corrente stagione sportiva 2011/2012 (con decorrenza dal 1° luglio 2011), nel C.R. Campania le iscrizioni ai Campionati di ECCELLENZA (fino al 14 luglio 2011) e PROMOZIONE (fino al 21 luglio 2011), nell'ambito della L.N.D., saranno consentite e possibili soltanto se formalizzate ed eseguite nel rispetto della procedura informatica, "on line", come dalla guida operativa scaricabile sul Sito Internet di questo C.R.

La decorrenza per le iscrizioni on-line delle società degli altri Campionati diventerà obbligatoria dal 1° luglio 2012, ovvero dalla stagione sportiva 2012/2013.

**LE OPERAZIONI DI SVINCOLO dei calciatori relative al primo periodo (1 – 16 luglio 2011 – ore 12.00) POTRANNO ESSERE EFFETTUATE SOLO CON LA PROCEDURA ON-LINE ed il successivo inoltro al C.R. Campania entro i termini previsti dalla normativa.**

Alla predetta procedura ciascuna società del C.R. Campania potrà accedere attraverso l'inserimento di una password (**che è stata o verrà consegnata esclusivamente al Presidente della società interessata**), che consentirà l'ingresso della società medesima nelle **pagine**, non soltanto di suo diretto interesse, ma anche di fruizione finalizzata alla formalizzazione delle rispettive iscrizioni e degli altri, indicati adempimenti "on line".

**LE PASSWORD DI ACCESSO ALLA PROCEDURA ON-LINE SARANNO CONSEGNATE** (esclusivamente al Presidente della società interessata) **PRESSO LE DELEGAZIONI PROVINCIALI DI COMPETENZA TERRITORALE.**

Invero, con identica decorrenza dal 1° luglio 2011, è consentita e possibile soltanto “on-line” anche la compilazione dei censimenti dei dirigenti e dei collaboratori delle associazioni sportive dilettantistiche.

Indispensabilmente preliminare, rispetto all’attivazione delle indicate procedure “on line”, è la formale comunicazione (anche a mezzo fax, purché con firma del Presidente pro-tempore e con il timbro sociale), a questo C.R. Campania, dell’indirizzo ufficiale di posta elettronica (**e-mail**) di ogni singola società / associazione sportiva dilettantistica.

Sull’argomento, come peraltro pubblicato anche su questo Comunicato Ufficiale, **il C.R. Campania ha attivato**, presso la propria sede e presso quelle delle Delegazioni Provinciali alcune **riunioni informative sulle modalità e le procedure operative.**

Le società sono invitate a partecipare con il proprio Presidente ed altri dirigenti, tra i quali anche un consulente fiscale.

### **TERMINI PRESENTAZIONE DOMANDE DI AMMISSIONE O RIAMMISSIONE ALLA CATEGORIA SUPERIORE – STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
ECCELLENZA	14 LUGLIO 2011	€ 8.500,00 (**)
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(\*\*) comprensivo dell’importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

### **ISCRIZIONE AI CAMPIONATI 2011/2012**

<b>CAMPIONATO</b>	<b>TERMINE ISCRIZIONE</b>	<b>IMPORTO (*)</b>
ECCELLENZA	14 LUGLIO 2011	€ 8.500,00 (**)
PROMOZIONE	21 LUGLIO 2011	€ 6.500,00 (**)
PRIMA CATEGORIA	15 SETTEMBRE 2011	€ 4.300,00
SECONDA CATEGORIA	22 SETTEMBRE 2011	€ 3.200,00
JUNIORES REGIONALE	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
JUNIORES PROVINCIALE	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.950,00
TERZA CATEGORIA “RISERVE”	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	GIOVEDÌ 8 SETTEMBRE 2011	€ 1.350,00
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
TERZA CAT. – U. 21 “RISERVE”	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 1.750,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE C	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO FEMMINILE – SERIE D	GIOVEDÌ 20 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C1	GIOVEDÌ 14 LUGLIO 2011	€ 3.850,00
CALCIO A CINQUE – SERIE C2	GIOVEDÌ 21 LUGLIO 2011	€ 2.400,00
CALCIO A CINQUE – SERIE D	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.750,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Maschile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C1	GIOVEDÌ 22 SETTEMBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE FEMMINILE SERIE C2	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.400,00
CALCIO A CINQUE UNDER 18 Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
CALCIO A CINQUE JUNIORES Femminile	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.150,00
ATTIVITÀ AMATORI	GIOVEDÌ 13 OTTOBRE 2011	€ 1.800,00

(\*) con detrazione del saldo attivo, o con aggiunta del saldo passivo;

(\*\*) comprensivo dell’importo relativo al Campionato Regionale Juniores.

Sul medesimo C.U. n. 1 è stato pubblicato il dettaglio relativo agli importi delle singole iscrizioni.

Entro il 30 novembre 2011 sarà comunicato alle società l'importo da versare, entro il 15 dicembre 2011, a copertura dei costi assicurativi, calcolati in relazione al numero dei calciatori tesserati al 30 novembre 2011.

Il CONTO SPESE ORGANIZZATIVE deve rimanere costantemente integro per l'intero arco della stagione sportiva. Di conseguenza, le ammende, le tasse reclamo ed ogni altro eventuale onere finanziario, pubblicato sul Comunicato Ufficiale, dovranno essere versati entro il termine previsto dal rispettivo medesimo C.U.

## **INIZIO DEI CAMPIONATI E DELLA COPPA ITALIA**

Si riepilogano, di seguito, le date di inizio dell'attività e dei Campionati organizzati dal C.R. Campania per la stagione sportiva 2011/2012:

ECCELLENZA	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PROMOZIONE	10 – 11 SETTEMBRE 2011
PRIMA CATEGORIA	8 – 9 OTTOBRE 2011
SECONDA CATEGORIA	22 – 23 OTTOBRE 2011
JUNIORES REGIONALE e /o ATTIVITÀ MISTA	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 21	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 20	5 – 6 NOVEMBRE 2011
TERZA CATEGORIA – UNDER 18	1 – 2 – 3 OTTOBRE 2011
TERZA CATEGORIA	5 – 6 NOVEMBRE 2011
JUNIORES PROVINCIALE	10 – 11 – 12 SETTEMBRE 2011
COPPA ITALIA – ECCELLENZA / PROMOZIONE	3 – 4 SETTEMBRE 2011
CALCIO FEMMINILE	5 – 6 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA FEMMINILE	1 – 2 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C1	10 SETTEMBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE C2	8 OTTOBRE 2011
CALCIO A 5 SERIE D	5 – 6 – 7 NOVEMBRE 2011
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C1 (ex "A")	(*)
CALCIO A 5 FEMMINILE SERIE C2 (ex "B")	(*)
CALCIO A 5 JUNIORES	16 – 17 OTTOBRE 2011
COPPA ITALIA DI CALCIO A 5	3 SETTEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 "D"	9 NOVEMBRE 2011
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 FEMM.	(*)
COPPA CAMPANIA DI CALCIO A 5 JUN.	(*)
ATTIVITÀ AMATORI	(*)
COPPA CAMPANIA AMATORI	(*)

(\*) Le date di inizio dei Campionati Regionali e Provinciali di Calcio Femminile, Calcio a Cinque Femminile A e B, Coppa Campania di Calcio a Cinque Femminile, Coppa Campania di Calcio a Cinque Juniores, dell'Attività Amatori e della Coppa Campania Amatori saranno rese note sui successivi Comunicati Ufficiali di questo C.R.

## **COSTI ASSICURATIVI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

*Anche per il 2011/2012, il premio assicurativo per ogni singolo calciatore (o calciatrice), in una con gli oneri economici ad esso direttamente e/o indirettamente connessi, di cui all'estratto conto della Segreteria Federale di chiusura anno sportivo, inciderà, in misura rilevante, sul bilancio di ogni singola società. Gli oneri in argomento hanno comportato il non più rinviabile aumento del corrispondente versamento in conto spese, all'atto dell'iscrizione delle società al rispettivo Campionato di competenza 2011/2012. Il C.R. Campania (al quale, in argomento, è demandata esclusivamente la funzione di incasso dalle società, in conformità agli addebiti, preventivamente eseguiti ed incassati dalla L.N.D.), senza voler minimamente intervenire in un campo di autonoma determinazione delle società, ma esclusivamente a salvaguardia dei loro interessi economici, sottolinea all'attenzione delle società medesime di valutare l'opportunità di svincolare i calciatori (o le calciatrici), eventualmente ritenuti in sovrannumero.*

*Al fine dello sgravio dei costi, sempre ferma restando l'assoluta autonomia delle società, si ritiene doveroso richiamare l'attenzione sull'esigenza che venga utilizzato il primo periodo degli svincoli (dal 1° al 16 luglio 2011 – ore 12.00).*

**LIMITI DI PARTECIPAZIONE DEI CALCIATORI IN RELAZIONE ALL'ETÀ**  
**CAMPIONATI REGIONALI DI ECCELLENZA, PROMOZIONE**  
**E FASE REGIONALE COPPA ITALIA DILETTANTI**  
**CAMPIONATI JUNIORES (O DI ATTIVITÀ MISTA) REGIONALI E/O PROVINCIALI**  
**(DI CALCIO A UNDICI E DI CALCIO A CINQUE)**

Come già preannunciato fin dalla scorsa stagione sportiva (C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010) e successivamente ribadito, in conformità a quanto stabilito dal Consiglio Direttivo della L.N.D. (cfr. C.U. n. 80 del 18 gennaio 2009 e C.U. n. 110 del 17 febbraio 2010, entrambi pubblicati in allegato ai Comunicati Ufficiali di questo C.R.: il richiamato C.U. n. 62 del 14 gennaio 2010 ed il C.U. n. 74 del 25 febbraio 2010), in ordine all'impiego dei **giovani calciatori da utilizzare per la stagione sportiva 2011/2012**, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania (avvalendosi della facoltà concessa ai Comitati e Divisioni di prevedere disposizioni anche aggiuntive, rispetto a quelle determinate dal medesimo Consiglio Direttivo della L.N.D.), ha deliberato che:

**per la stagione sportiva 2011/2012 sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità dei precedenti anni sportivi, di impiegare, nelle gare ufficiali, calciatori giovani, almeno nel numero minimo, di seguito specificato:**

Coppa Italia Dilettanti – fase regionale	Eccellenza	Promozione
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1994
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1993
1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992	1 (uno) nato dal 1° gennaio 1992

**Si preannuncia fin d'ora che, per la stagione sportiva 2012/2013, previa autorizzazione della Lega Nazionale Dilettanti, sarà fatto obbligo, per le attività di cui all'epigrafe e con le medesime modalità, di impiegare almeno tre calciatori giovani (uno del 1993, uno del 1994\*\*\*\* ed uno del 1995).**

**\*\*\*\* Ai fini della prescrizione in argomento per le società di Eccellenza, per la stagione sportiva 2012/2013, previa la richiamata autorizzazione della L.N.D.:**

- sarà ritenuta valida la partecipazione alle gare ufficiali di almeno un calciatore, nato dal 1° gennaio 1994 in poi, cosiddetto "fidelizzato", a condizione che egli risulti tesserato, a favore della rispettiva società che lo utilizzi, da almeno una stagione sportiva (tesserato entro il 30 settembre 2011);
- le società del C.R. Campania, per le gare ufficiali dell'attività di cui all'epigrafe, sono legittimate ad utilizzare esclusivamente i calciatori tesserati a loro favore da almeno una stagione sportiva e nati fra il 1° gennaio 1994 ed il 31 dicembre 1994.

Al Campionato Regionale Juniores di Calcio a Undici della stagione sportiva 2011/2012 potranno partecipare i calciatori nati dal **1° gennaio 1993 in poi** e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno d'età; **per le sole società di Juniores Regionale (squadre riserve), è consentita la partecipazione di TRE calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 1992 in poi.**

**In ordine all'attività di Calcio a Cinque, il Consiglio Direttivo del C.R. Campania, in conformità alle disposizioni regolamentari di cui all'art. 35, comma 1, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti ed avvalendosi, inoltre, della ratifica concessa dal Consiglio di Presidenza della L.N.D., in ordine ai calciatori "giovani", ha disposto, per la stagione sportiva 2011/2012, che alle società partecipanti ai Campionati Regionali di CALCIO A CINQUE SERIE C1 e di CALCIO A CINQUE SERIE C2 è fatto obbligo di inserire in distinta, per ogni gara del Campionato medesimo, almeno DUE CALCIATORI nati dal 1° GENNAIO 1990 in poi, con l'obbligo che essi siano presenti sul campo di giuoco dall'inizio della gara e per tutta la sua durata.**

Negli altri Campionati 2011/2012, organizzati nell'ambito di questo C.R., inclusi gli altri di Calcio a Cinque, non è stato previsto alcun vincolo in ordine alla partecipazione di calciatori giovani.

## **ISCRIZIONI AI CAMPIONATI 2011/2012** **DISPONIBILITÀ DI IMPIANTO SPORTIVO OMOLOGATO** **E RELATIVA DOCUMENTAZIONE**

A seguito della modifica dell'art. 24 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, le società aventi titolo a partecipare ai Campionati organizzati nell'ambito di questo C.R., dovranno presentare la domanda d'iscrizione ai Campionati medesimi, corredata dalla documentazione elencata di seguito:

a) **attestato di disponibilità di un impianto di giuoco omologato (\*)**, dotato dei requisiti previsti dall'art. 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti. Le società sono tenute a svolgere l'attività sportiva di competenza nel rispetto dell'art. 19 delle N.O.I.F. (***Gli articoli: 27 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e 19 delle N.O.I.F. sono riportati a stralcio***)

Alla disponibilità dell'impianto sportivo deve, altresì, essere allegata la **licenza di agibilità** (rilasciata dall'apposita Commissione di Vigilanza Comunale, o Provinciale, sui Pubblici Spettacoli), di cui all'art. 19 del Decreto Ministeriale del 18.3.1996, **per gli impianti con capienza superiore a cento spettatori**;

b) **inesistenza di situazioni debitorie nei confronti di Enti federali, società e tesserati**;

c) **versamento delle seguenti somme (pubblicate sul C.U. n. 1 del 1° luglio 2010), dovute a titolo di oneri finanziari**:

1. **tassa associativa alla L.N.D.**;

2. **diritti di iscrizione ai campionati di competenza**;

3. **assicurazione tesserati**;

4. **acconto spese organizzative**

**I documenti innanzi indicati costruiscono le condizioni inderogabili per l'iscrizione ai Campionati.**

La documentazione deve, altresì, essere corredata da:

d) **modello di censimento dei dirigenti della società**;

f) **elenco nominativo dei componenti il Consiglio Direttivo della società**;

g) **"foglio notizie" (modello A)**;

h) **nell'ipotesi di nuovo Presidente della società, dichiarazione di dimissioni del Presidente uscente**, allegata alla copia del relativo verbale dell'Assemblea dei soci, timbrato e firmato in originale.

**(\*) nell'ipotesi che l'omologazione dell'impianto sportivo sia di data antecedente di oltre due anni (ovvero, precedente il 1° luglio 2009), utilizzare l'apposito "Modello A" per la richiesta di nuova omologazione (pubblicato in allegato al presente Comunicato Ufficiale).**

## **NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C. (N.O.I.F.) – ART. 19**

### **IMPIANTO SPORTIVO**

1. Le società debbono svolgere la loro attività sportiva nell'impianto sportivo dichiarato disponibile all'atto dell'affiliazione.

2. L'impianto sportivo di cui al precedente comma 1) deve insistere sul territorio del Comune ove le società hanno la propria sede sociale. Su richiesta delle società, le Leghe, i Comitati e le Divisioni, in via eccezionale e per fondati motivi, possono autorizzare, secondo la rispettiva competenza, le medesime società a svolgere le loro attività in impianti diversi.

... omissis ...

## **REGOLAMENTO DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI – ART. 27**

### **I CAMPI DI GIUOCO**

1. Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato, che sia rispondente alle seguenti regole:

... omissis ...

**B) Per l'attività organizzata dai Comitati Regionali:**

**a) Terreni di giuoco**

- **Campionati di Eccellenza e Promozione: misure minime mt. 60 x 100.**

- **Campionati di 1ª e 2ª categoria – Campionato Reg. Juniores “Under 18”:** misure minime **mt. 50 x 100.** Per i terreni di giuoco delle squadre di 1ª e 2ª categoria e del Campionato Regionale Juniores “Under 18” è ammessa una tolleranza non superiore al 2%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure regolamentari.

- **Campionati di 3ª categoria, 3ª categoria – “Under 21”, Juniores Provinciale “Under 18”, 3ª categoria- “Under 18” e Attività Amatori:** misure minime **mt. 45 x 90.** È ammessa una tolleranza non superiore al 4%, sia per la larghezza che per la lunghezza, delle misure minime regolamentari.

**b) Spogliatoi**

Gli spogliatoi devono essere ubicati all'interno del recinto di giuoco e separati per ciascuna delle due squadre e per l'arbitro. Gli spogliatoi dei campi di giuoco delle squadre che partecipano ai Campionati di Calcio Femminile, di Calcio a Cinque, di 2ª categoria, di 3ª categoria, di 3ª categoria – “Under 21”, Juniores – “Under 18”, di 3ª categoria – “Under 18” ed all'Attività Amatori possono essere ubicati anche all'esterno del recinto di giuoco. Gli spogliatoi devono essere, in ogni caso decorosi, convenientemente attrezzati ed adeguatamente protetti.

**c) Recinzioni**

Il recinto di giuoco deve essere obbligatoriamente protetto da una rete metallica di altezza non inferiore a mt. 2,20 o da altro sistema idoneo.

... omissis ...

#### ***Campo per destinazione***

Tra le linee perimetrali del campo di giuoco ed il pubblico, od ostacolo fisso (muri, pali, reti, fossati, alberi, ecc.), deve risultare una distanza minima, che la Lega Nazionale Dilettanti ha stabilito, per i campi di nuova costruzione e per i terreni di giuoco in erba artificiale, in mt. 2,50.

## **UFFICIO CAMPI SPORTIVI**

### **SCHEDE INFORMATIVE SUGLI IMPIANTI SPORTIVI UTILIZZATI**

Allegata al Comunicato Ufficiale n. 4 del 7 luglio u.s. è stata pubblicata la scheda informativa sui campi sportivi utilizzati da ciascuna società per le varie attività regionali.

La scheda, predisposta dalla Commissione Tecnica Regionale Impianti Sportivi, dovrà essere cortesemente redatta da ciascuna società e trasmessa, a mezzo fax (n. 081 5544470), al C.R. Campania nel più breve tempo possibile, comunque non oltre il 31 agosto 2011.

**In allegato al medesimo C.U. n. 4 del 7 luglio u.s., è stato pubblicato anche il modello per la richiesta di omologazione dell'impianto sportivo, richiesta da effettuare nell'ipotesi che la vecchia omologazione sia di data antecedente i due anni.**

## **ATTIVITÀ SPORTIVA AGONISTICA 2011/2012 – VISITE MEDICHE**

Il C.R. Campania, come per le stagioni sportive precedenti, richiama l'attenzione delle società affiliate in ordine all'obbligo degli atleti che intendano svolgere attività sportiva agonistica e non agonistica, di sottoporsi a visita medica differenziata ai fini del rilascio del **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica**.

Il **Certificato d'idoneità alla pratica sportiva agonistica può essere rilasciato esclusivamente dalle strutture sanitarie preposte** (A.S.L. – Azienda Sanitaria Locale; A.O. – Azienda Ospedaliera; A.U.P. – Azienda Universitaria Policlinico), e **dai Medici specialisti in Medicina dello Sport**, di cui all'elenco pubblicato sul Sito Internet della Regione Campania ([www.regione.campania.it](http://www.regione.campania.it)) digitando nella voce: ricerca sul portale "medicina dello sport".

**Le A.S.L., le A.O. e le A.U.P. (inserite nell'elenco di cui all'elenco innanzi indicato) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a costo zero per gli atleti/e (tesserati/e con le società sportive affiliate alle Federazioni Sportive Nazionali ed alle Discipline Sportive Associate), **minori di anni 18 e per i disabili di tutte le età**. I maggiori di età sono tenuti al versamento all'Azienda di un ticket sanitario.**

**I Medici specialisti in Medicina dello Sport (inseriti negli appositi elenchi consultabili sul Sito della Regione Campania) effettuano le visite e rilasciano i certificati medici d'idoneità agonistica a minorenni, maggiorenni e disabili, con il pagamento dell'intero costo della visita.**

Va, altresì, sottolineato che alla ripresa dell'attività agonistica di buona parte delle Federazioni Sportive Nazionali, in ragione della lunga lista d'attesa per l'effettuazione delle visite mediche presso le **ASL**, è consigliabile anticipare le richiamate visite già dal mese di luglio.

## **CONSEGNA A MANO DELLE LISTE DI SVINCOLO DI CALCIATORI (COMPILATE CON LA PROCEDURA ON-LINE) DA PARTE DI SOCIETÀ AL C.R. CAMPANIA (ART. 107 N.O.I.F.) – SCADENZA SABATO 16 LUGLIO 2011 – ORE 12.00**

Come dal C.U. n. 162/A del 29 aprile u.s. della F.I.G.C., pubblicato in allegato al C.U. n. 124 del 12 maggio u.s. di questo C.R. e ripubblicato in allegato al C.U. n. 1 del 1° luglio u.s. del C.R. Campania, le liste di svincolo (**che potranno essere redatte solo attraverso la procedura on-line**) da parte di società dilettantistiche per calciatori "non professionisti" e "giovani dilettanti" devono essere depositate o inoltrate, a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento (in quest'ultimo caso la lista di svincolo, comunque spedita entro il 16 luglio deve pervenire entro i dieci giorni successivi alla scadenza, ossia entro il 26 luglio 2011).

Si pubblica, di seguito, il prospetto dei giorni e degli orari a disposizione delle società per la consegna delle liste di svincolo di cui all'epigrafe:

<b>GIOVEDÌ 14 luglio</b>	<b>dalle ore 15.00</b>	<b>alle ore 18.00</b>
<b>VENERDÌ 15 luglio</b>	<b>dalle ore 15.00</b>	<b>alle ore 18.00</b>
<b>SABATO 16 luglio</b>	<b>dalle ore 10.00</b>	<b>alle ore 12.00</b>

## **DURATA DEL VINCOLO DEL CALCIATORI SVINCOLATI AI SENSI DELL'ART. 32 BIS DELLE NORME ORGANIZZATIVE INTERNE DELLA F.I.G.C.**

Viste le richieste, pervenute a questo C.R., in ordine all'epigrafe, si ritiene opportuno ripubblicare quanto previsto dalla Circolare del 20 maggio 2003 della L.N.D., pubblicata in allegato al C.U. n. 96 del 22 maggio 2003 del C.R. Campania e successivi: **"I calciatori che ad inizio della stagione sportiva hanno ottenuto lo svincolo per decadenza del tesseramento, ai sensi degli art. 32 bis e 32 ter – i cosiddetti over 25 – saranno automaticamente svincolati a conclusione della medesima stagione sportiva in quanto il vincolo da loro assunto è di durata annuale"**.

**In via esplicita: per i calciatori over 25, che abbiano conseguito lo svincolo sulla base della richiamata normativa, le società dovranno comunque provvedere, per ogni anno sportivo, al rinnovo del relativo tesseramento (che sarà sempre annuale fino al termine della loro attività), sia che rimangano con la stessa società, sia che intendano tesserarsi con altra società.**

## **SVINCOLO PER ACCORDO – ART. 108 N.O.I.F.**

Richieste pervenute oltre il termine previsto dal C.U. n. 1 del 1° luglio 2010.

### **a) RICHIESTE RESPINTE**

con conservazione del vincolo a favore delle società di appartenenza:

A	B	C	D	E	F	G
1	BISOGNO	MIRKO	23/07/1986	3852554	AGROPOLI	860
2	SABATINO	VALERIO	19/02/1987	4712928	AGROPOLI	860
3	FORMISANO	ORTENSIO	19/09/1992	4791280	AGROPOLI	860
4	CARBONE	IVAN	09/10/1990	4916771	AGROPOLI	860
5	DE LUCA	VITTORIO	21/06/1994	5566990	SPORTING SALERNO 2010	72775
6	DE VIVO	GERARDO	26/02/1995	4920538	SPORTING SALERNO 2010	72775
7	LIBRERA	GIOVANNI	03/01/1994	4836089	SPORTING SALERNO 2010	72775
8	GIORDANO	DAVIDE	09/07/1994	4642654	SPORTING SALERNO 2010	72775
9	ATORINO	GIOVANNI	26/03/1994	5129753	SPORTING SALERNO 2010	72775
10	AQUINO	LUIGI	07/03/1994	5396105	SPORTING SALERNO 2010	72775
11	ANNARUMMA	GIUSEPPE	12/05/1994	5077301	SPORTING SALERNO 2010	72775
12	PAGANO	ANTONIO	14/12/1994	5108414	SPORTING SALERNO 2010	72775
13	GIRACE	CATELLO	12/06/1994	5099535	SPORTING SALERNO 2010	72775
14	NUNZIANTE	MARCELLO	15/11/1994	6938694	SPORTING SALERNO 2010	72775
15	DI RISO	GIUSEPPE	13/07/1994	4919024	SPORTING SALERNO 2010	72775
16	DI MARTINO	MICHELE	30/08/1994	5393610	LIBERTAS STABIA	27370
17	ANASTASIO	LUIGI	19/03/1988	4408688	GELBISON CILENTOVALLO SRL	64084

### **b) RICHIESTA ERRONEAMENTE PERVENUTA AL C.R. CAMPANIA**

sarà trasmessa agli organi di rispettiva competenza:

A	B	C	D	E	F	G
1.	PINCIO	PAOLO	25/06/2011	3992383	BATTIPAGLIESE	918910

## **CORSI PER DIRIGENTI SPORTIVI 2010/2011**

**59° CORSO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL SANNIO – 21 MARZO / 13 GIUGNO 2011**

**60° CORSO: COMITATO PROVINCIALE C.O.N.I. DI CASERTA – 23 MARZO / 25 MAGGIO 2011**

**61° CORSO: UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI – 24 MARZO / 26 MAGGIO 2011**

**62° CORSO: UNIVERSITÀ DI SALERNO – 8 APRILE / 17 GIUGNO 2011**

Mercoledì 25 maggio, giovedì 26 maggio, lunedì 13 giugno e venerdì 17 giugno 2011 si sono conclusi i Corsi per Dirigenti sportivi organizzati da questo C.R. per la stagione sportiva 2010/2011, tenutisi rispettivamente presso:

- la Facoltà di Scienze Economiche ed Aziendali dell'Università degli Studi del Sannio di Benevento (dal 21 marzo al 13 giugno 2011);
- la Sala *Maggiò* del Comitato Provinciale C.O.N.I. di Caserta (dal 23 marzo al 25 maggio 2011);
- la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi "*Federico II*" di Napoli (dal 24 marzo al 26 maggio 2011);
- il Dipartimento di Studi Internazionali di Diritto ed Etica dei Mercati / S.I.D.E.M. dell'Università degli Studi di Salerno in Fisciano (dall'8 aprile al 17 giugno 2011).

Il Comitato Regionale Campania, anche a nome delle società tutte, ringrazia le Università degli Studi di Benevento, Napoli e Salerno ed il Presidente del Comitato Provinciale CONI di Caserta, per la squisita sensibilità con la quale sono state ospitate le lezioni dei Corsi; i docenti tutti; i corsisti e gli studenti delle Facoltà stesse, i quali ultimi hanno assistito ai Corsi in qualità di uditori.

Di seguito, si pubblicano gli elenchi dei **dirigenti di società** e degli **studenti uditori** che hanno partecipato, con esito positivo e con la tesina conclusiva, ai **Corsi per Dirigenti Sportivi**, organizzati da questo C.R. nella **stagione sportiva 2010/2011**:

## UNIVERSITÀ DI BENEVENTO

N.	Cognome	Nome	Società – L.N.D	Società – S.G.S
1.	AMARANTO	BASILIO	DI DIO TEAM V. VITULANESE	
2.	ANTONACI	ACHILLE	CALCIOLANDIA	
3.	BALDINI	STEFANO	REAL FIVE PONTELANDOLFO	
4.	BLASO	ANDREA ELISO	SAN GIORGIO DEL SANNIO	
5.	BLUNDO	ROSANNA	ARIANO VALLE UFITA	
6.	CERRACCHIO	STEFANO	TUFARA UNITA	
7.	CETTA	GIANPIERO	GIRL SICONOLFI C5	
8.	CRISCI	CIRO	RINASCITA ARPAIA	
9.	CUSANO	ANDREA	MORCONE	
10.	DE BLASIO	MARILENA	MONTESARCHIO	
11.	DI COSTANZO	ANNALISA	MONTESARCHIO	
12.	FUSCO	CLAUDIO	CALCIOLANDIA	
13.	GIAMEO	DIODORO	SAN MARCO DEI CAVOTI	
14.	GUARINO	ANTONIO	CALCIOLANDIA	
15.	MANCINI	NICOLA VALTER	REAL FIVE PONTELANDOLFO	
16.	MANZONI MELONE	INES	MONTESARCHIO	
17.	MASTROCINQUE	GIULIO	CALCIOLANDIA	
18.	MELLA ***	ROBERTO	REAL FIVE PONTELANDOLFO	
19.	MIRRA	GIOVANNI VINCENZO	REAL CALVI	
20.	NENNA	GIANLUIGI	RISORGIMENTO	
21.	ORSINO	ALESSANDRA	PIETRAROJA FIVE SOCCER	
22.	PARRELLA	PAOLA	SHALOM	
23.	RUSSO	MAURIZIO	SHALOM	
24.	SIRIGNANO	ETTORE	ECLANESE 1932	
25.	SOZIO	GUIDO	MIRABELLA ECLANO	
26.	TORRILLO	ANGELO PIETRO	PIETRAROJA FIVE SOCCER	
27.	VARRELLA	NICOLA	APOLLOSA	

(\*\*\*) Corso a Benevento e Tesina a Salerno

## ELENCO STUDENTI UDITORI

N.	Cognome	Nome	N.	Cognome	Nome
1.	ACIERNO ***	STEFANO	10.	MAGLIONE	ANDREA
2.	BELLO	LEOPOLDO MARIA	11.	MARTUCCI	GIORGIO
3.	BORRELLI	GIUSEPPINA	12.	MUROLO	FRANCESCO
4.	DE BLASIO	VIRGINIO	13.	PARRELLA	VALENTINA
5.	DE TOMA	ALBERTO	14.	QUATTROPANI	JONATHAN SALVATORE
6.	FONTANAROSA	RAFFAELE	15.	RAPUANO	GIOVANNI
7.	GRIMALDI ***	TOMMASO	16.	SERINO	AUGUSTO
8.	IANNICOLA ***	NICOLA	17.	SGRÒ	INNOCENZO IVAN
9.	IZZO	FRANCESCO	18.	SOLIMINE	DONATO

(\*\*\*) Corso a Benevento e Tesina a Salerno

## UNIVERSITÀ DI CASERTA

N.	Cognome	Nome	Società – L.N.D	Società – S.G.S
1.	AMOROSO	VINCENZO	SCUOLA CALCIO N. GRAVINA	
2.	ARDITO	GIOVANNI	CELLOLE CALCIO	
3.	BOVE	FRANCESCO	SPORTING MADDALONI	
4.	COPPOLA	FRANCESCO	TUORO ADISS	
5.	COPPOLA	PAOLO	SCUOLA CALCIO N. GRAVINA	
6.	CORBISIERO	VINCENZO	E. ZUPO	
7.	CUCCARI	GUIDO	E. ZUPO	
8.	DI VICO	CARLO	LIB. S. MARCO TROTTI	
9.	ELISO	CARMINE	E. ZUPO	
10.	GUADAGNINO	GIOSUÈ	VIRTUS TALANICO	
11.	GUADAGNINO	SALVATORE	VIRTUS TALANICO	
12.	IMPARATO	ANGELO	LIBERTSA ROCCAMONFINA	
13.	LA MONICA	FEDERICO	CUS CASERTA	
14.	MEROLA	LOI	TERRA DI LAVORO	
15.	NOSTRALE	LUIGI	REAL SAN FELICE A CANCELLO	
16.	PISCITELLI	FRANCESCO	DEA DIANA	
17.	PISCITELLI	GIUSEPPINA	TEAM SAN FELICE SOCCER	
18.	PISCITELLI	RAFFAELE	TEAM SAN FELICE SOCCER	
19.	PISCITELLI	SALVATORE	REAL SAN FELICE A CANCELLO	
20.	PISTOLESI	NICOLA	BOYS MARCIANISE	
21.	SALADINO	FABIO	CUS CASERTA	
22.	SAVINELLI	FILIPPO	REAL SAN FELICE A CANCELLO	
23.	SCIALDONE	ANGELA	REAL VITULAZIO	
24.	VALENTINO	CARMINE	SAN FELICE A CANCELLO	
25.	VESPOLI	MICHELE	BOYS SANNICOLESE	
26.	VICIGLIONE	ALFONSO	BOYS MARCIANISE	
27.	ZEVI	RAFFAELE	MACERATA C.	

**ELENCO STUDENTI UDITORI**

N.	Cognome	Nome	N.	Cognome	Nome
1.	CALCAGNO	PIETRO GIUSEPPE	3.	IACOMINO	DARIO
2.	MASSARO	LORENZO			

**UNIVERSITÀ DI NAPOLI**

N.	Cognome	Nome	Società – L.N.D	Società – S.G.S
1.	ALDORISIO	TULLIO	CASAVATORE	
2.	AMARANTE	ALESSANDRO	REAL VESUVIO	
3.	BORRELLI	PASQUALE	MICHELE MAGONE	
4.	BRUNO	GIUSEPPE	ERCOLANESE CALCIO	
5.	BUGLIONE	DANILO DOMENICO	AMERICO CANONICO	
6.	CANGIANO	SALVATORE	VIRTUS LEONCINI	
7.	CASTELLI	FRANCESCO	MERIDIANA	
8.	CENNAMO	CIRO	PRO CALCO NAPOLI	
9.	CIVITELLA	ROCCO	TURRIS 1944	
10.	COCOZZA	ANTONIO	DINAMO NAPOLI	
11.	CONTE	FRANCESCO JUNIOR	PROGETTO CASALNUOVO	
12.	CRISCUOLO	MARCELLO	CIRO CAPUANO	
13.	CUPO	MIRIAM	CITTÀ DI FORMIA	
14.	D'ACUNTO	LUIGI	ERCOLANESE CALCIO	
15.	D'ALISE	RAFFAELE	U.S. ARZANESE	
16.	DE LUCA	UMBERTO	CIRO CAPUANO	
17.	DELLE CAVE	ANITA	PROGETTO CASALNUOVO	
18.	DE MICCO	ENRICO	VIRTUS CARANO A.S.D.	
19.	DE STEFANO	LUCIANO	FUTSAL POMIGLIANO	
20.	DI DIO	ROSARIO	MICHELE MAGONE	
21.	DI FIORE	ANTONIO	NAPOLI SOCCER ACERRA	
22.	DI NAPOLI	DIEGO	MASSA EUROPA	
23.	ESPOSITO	FABIO	ORATORIO DON GUANELLA	
24.	ESPOSITO	GIUSEPPE	CIRO CAPUANO	
25.	ESPOSITO	VINCENZO	VECCHI SKUNK	
26.	FALCO ***	ANDREA	INTERNAPOLI CAMALDOLI	
27.	FERRARO	ERNESTO	POL. LIBERTAS STABIA	
28.	FIorentino	MICHELE	CAPRESE	
29.	FOLLE	ANTONIO	VECCHI SKUNK	
30.	GAGLIOTTA	LUIGI	SCAMPIA	
31.	GALIERO	FRANCESCA	ARENACCIA	
32.	GIUGLIANO ***	ANIELLO	SANGENNARESE	
33.	GRANATO	GENNARO	ORATORIO DON GUANELLA	
34.	IMPARATO	ROBERTO	VECCHI SKUNK	
35.	LA MARCA	LUIGI	GIOVENTÙ PARTENOPE	
36.	LUONGO	GENNARO	CITTÀ DI TORRE DEL GRECO	
37.	MANZI	RAFFAELE	SANGENNARESE	
38.	MARIGLIANO	STANISLAO	MERIDIANA	
39.	MARINO	LUIGI	FUTSAL POMIGLIANO	
40.	MENZIONE	RAFFAELE	NEW TEAM SANGIUSEPPE	
41.	MERCURIO	GIOVAN BATTISTA	ANGRI 1983	
42.	MINICHINO	MAURIZIO	VIRTUS PORTICI	
43.	NASINI	ANTONIA	VIRTUS VESUVIO	
44.	OREFICE	MARIO	CASAVATORE	
45.	PAGANO	GIULIA	DINAMO NAPOLI	
46.	PANICO	VINCENZO	FUTSAL POMIGLIANO	
47.	PARISI	DAVIDE	SOCCAVO	
48.	PEPE	ANTONIO	GE. CA.	
49.	PINTO	VINCENZO	BOSCHESE	
50.	RAUSO	CIRO	MICHELE MAGONE	
51.	ROMANO	SALVATORE	SANGENNARESE	
52.	SEPE	GIAN VITTORIO	PALMESE	
53.	STILETTI	ORLANDO	CASAVATORE	
54.	TESTA	LUIGI	MONTERUSCELLO	
55.	TESTA	MAURIZIO	GIOVENTÙ PARTENOPE	
56.	TOMAS	FABIO	JAGUAR NAPOLI	
57.	VERDE	CONCETTA	ORATORIO DON GUANELLA	
58.	EBOLE	ATTANASIO	D.P. NAPOLI	
59.	PESAPANE	AUGUSTO STEFANO	D.P. NAPOLI	
60.	BUCCIERO	LUCA	LAUREATA	
61.	COLURCIO	TIZIANA	LAUREATA	
62.	IORIO	DAVIDE	LAUREATO	
63.	MADDALONI	PASQUALE	LAUREATO	
64.	POLITO	ROSA	LAUREATA	
65.	VITTORIO	LUIGI	LAUREATO	

(\*\*\*) Corso a Napoli e Tesina a Salerno

## ELENCO STUDENTI UDITORI

N.	Cognome	Nome	N.	Cognome	Nome
1.	APICE	ROSARIA	11.	MOIO	GIUSEPPE
2.	ARINO	ALESSANDRO	12.	NAPOLITANO	SALVATORE
3.	BIBIANO	ANTONIO	13.	OREFICE	FABIO GIUSEPPE
4.	BUONOPANE	MARILENA	14.	PETREMOLO	EMANUELE
5.	CATAPANO	ANTONIO CLAUDIO	15.	PICONE	FABIO
6.	CUCCA	SERAFINO	16.	PISANO	ANDREA SALVATORE
7.	FIENGA	GIUSEPPE	17.	SORIA	GIORGIO
8.	INDOLFI	ANTONIO	18.	STROLLO	GIOVANNA
9.	MASCHIO	GIULIANO	19.	VILLANI	ANTONIO
10.	MOIO	GIANMARIA			

## UNIVERSITÀ DI SALERNO

N.	Cognome	Nome	Società – L.N.D	Società – S.G.S
1.	ABATE	VINCENZO	COMUNALE FISCIANO	
2.	AIEVOLA	FRANCESCO	SCAFATESE CALCIO	
3.	AMATRUDA	FORTUNATO	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	
4.	AMODDIO	GERARDO	BATTIPAGLIESE	
5.	ASCOLESE	FABIO	ATLETICO PER NIENTE	
6.	BAFURNO	DOMENICO	FUTSAL NUCERIA FEMM.	
7.	BALLARANO	PAOLO	SERRA 2007	
8.	BARONE	FRANCESCO	AGROPOLI	
9.	BAVARO	GIUSEPPE ANTONIO	SERRA 2007	
10.	CALENDA	ALFONSO MARIA	ATLETICO SAN MARZANO C5	
11.	CAPOLUPO	ANTONIO	IL PAESE BELLIZZI IRPINO	
12.	CUOZZO	LUCIANO	BATTIPAGLIESE	
13.	D'ANNA	FELICE	BAIANO	
14.	DE MARCO	CARMINE	CHIUSANO	
15.	DE ROSA	FRANCESCO	REAL CORBARA	
16.	DI GIACOMO	VITTORIO	TEMERARIA	
17.	DI LIBERO	FEDERICO	S. MARIA DEGLI ANGELI ONLUS	
18.	DI LORENZO	VITA	REAL CONTURSI TERME	
19.	GENTILE	STEFANO	IL PAESE BELLIZZI IRPINO	
20.	GIARLETTA	VITO	ATLETICO SANTA CECILIA	
21.	GIORDANO	ERNESTO	FELDI EBOLI	
22.	GIORDANO	FIRENZO	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	
23.	GIORDANO	GENNARO	CLUB GIOVENTU TRAMONTI 85	
24.	INGINO	MARCO	DINAMO SAN FELICE	
25.	LANDI	DOMENICO	POLISPORTIVA S. ANTONIO	
26.	LOMBARDO	LUCIANO	ATLETICO MONTEFUSCO	
27.	LUPINELLI DONNIACUO	PIERFRANCESCO	DINAMO SAN FELICE	
28.	MANZO	DOMENICO	SCAFATESE CALCIO	
29.	MARTORELLI	MICHELE SALVATORE	ATLETICO SAN MARZANO	
30.	MASUCCI	PASQUALE	SERRA 2007	
31.	NAPOLITANO	MARIA	VIRTUS PALMA	
32.	NAPPO	ROSARIO	SANGENNARESE	
33.	PARISI	MASSIMO	S.MAGNA GRAECIA	
34.	PASTORE	LUCIO	INTERCORVINO	
35.	PICCOLO	FRANCESCO	G. CAROTENUTO	
36.	POLITO	FIORAVANTI	POLISPORTIVA S. MARIA	
37.	PRISCO	GIUSEPPE	VIRTUS PALMA	
38.	PUGLIESE	SALVATORE	AZIONE CATTOLICA PIANO	
39.	RICCIARDELLI	RINO	GIOVANI SANTA PAOLINA 2008	
40.	SALVATI	MICHELE	TEMERARIA 1957	
41.	SALZANO	VINCENZO	PRO CASOLLA	
42.	SPINELLI	ANTONIO	PARROCCHIA S. MARIA A MARE	
43.	TROIA	CARMEN	AZZURRA NAPOLI	
44.	TROIA	RAFFAELLA	AZZURRA NAPOLI	
45.	URCIUOLI	LUIGI	IL PAESE BELLIZZI IRPINO	
46.	VAIRO	VINCENZO	AZZURRA	
47.	BARRETTA	ENRICO MARIO DONATO	G. INSIEME CALCIO CAVA EVC	

## **ELENCO STUDENTI UDITORI**

N.	Cognome	Nome	N.	Cognome	Nome
1.	ALIBERTI	GIANLUCA	31.	GUGLIELMI	CESARE
2.	AMATO	LEONARDO	32.	LAMBERTI	VINCENZO
3.	AMORE	ALBERTO	33.	MARCHESANO	VERONICA
4.	BASILE	LUIGI	34.	MARRA	CRISTIAN
5.	BRIGANTE	LUCA	35.	MESSINA	GIANLUCA
6.	BRUNO	GIUSEPPE	36.	MILITE	FILOMENA
7.	CALABRESE	FRANCESCA	37.	MIRANDA	SANTOLO
8.	CALIFANO	DAVIDE	38.	MOGAVERO	ANTONIO
9.	CECI	GIUSEPPINA	39.	MONZILLO	RAFFAELE
10.	CELENTANO	FRANCESCO	40.	PALUMBO	FRANCESCO
11.	CIACCI	ANGELO	41.	PEPE	ROBERTO
12.	CIAGLIA	DANIELE	42.	PETILLO	MARIO
13.	COPPOLA	ANTONIO	43.	RIVA	MARIAROSARIA
14.	COPPOLA	FRANCESCO	44.	ROMANELLI	PAOLO
15.	COPPOLA (nato il 1986)	VINCENZO	45.	ROMANO	ALESSIO
16.	COPPOLA (nato il 1990)	VINCENZO	46.	RUGGIERO	ROBERTO
17.	CORRADO	FRANCESCO	47.	SCANNAPIECO	MATTEO BRUNO
18.	D'ALESSANDRO	LUIGI	48.	SCOTTI	ALESSANDRO
19.	D'AURIA	GIUSEPPINA	49.	SCOTTI	CARLO EMILIANO
20.	DE PASCALE	SIMONE	50.	SENATORE	ANTONELLA
21.	DI DONATO	DAVIDE	51.	SERAFINO	SALVATORE
22.	DONNARUMMA	GIACOMO	52.	SICILIA	SAVERIO
23.	FALACE	ALESSIO	53.	SOLE	MARIA ANGELA
24.	FALCO	SALVATORE	54.	SORRENTINO	SERGIO
25.	FERNICOLA	FABIO	55.	TARANTINO	BIANCA
26.	FERRAIOLI	FRANCESCO	56.	TASSO	STEFANO
27.	FERRARA	GIUSEPPE	57.	VITOLO	RAFFAELE
28.	FRASCA	CARLO MARIA	58.	VOLPE	DOMENICO
29.	GALLO	RAFFAELE	59.	ZECCA	GERARDO
30.	GAUDIOSO	ANGELA			

## **Delibere della Commissione Disciplinare**

### **RIUNIONE DEL 27 GIUGNO 2011 – DELIBERE DEPOSITATE L'11 LUGLIO 2011**

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; dott. Gianluca De Vincentiis, dott. Serafino Mirone, avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti; avv. Raffaele Baratta, Delegato A.I.A.

### **N. 65. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. SALVATORE CIRIELLO (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DEL SIG. CASTRESE PARAGLIOLA (ALL'EPOCA DEI FATTI, AMMINISTRATORE UNICO DELLA SOCIETÀ S.S.D. QUARTO A.R.L.): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ARTT. 35 E 38, COMMA 1, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO; A CARICO DELLE SOCIETÀ A.S.D. SAN PIO MONDRAGONE ED S.S.D. QUARTO A.R.L.: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 17 giugno 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Salvatore Sciacchitano, in data 1 marzo 2011, protocollo 6075/510, su distinte denunce del Gruppo Campania dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio, a carico dei tesserati e delle società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, rispettivamente, presidente della società San Pio Mondragone ed amministratore unico della società Quarto a.r.l., l'inibizione per mesi tre; b) per le società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., l'ammenda di euro 500,00. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, dagli atti documentali acquisiti dalla Procura Federale e/o allegati dal Gruppo Campania dell'Associazione Italiana Allenatori Calcio alle sue distinte denunce, è risultato, senza ombra di dubbio, che il Sig. Ciriello Salvatore, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha permesso al sig. Ulivi Pierfrancesco – allenatore di base, precedentemente già tesserato, per la stagione sportiva 2009/2010, a favore della società Rita Ercolano ed il cui successivo tesseramento, a favore della

società San Pio Mondragone, è stato respinto – di provvedere alla conduzione tecnica della medesima società, nel corso della stagione sportiva 2010/2011, figurando in qualità di allenatore, nella distinta ufficiale delle gare disputate dalla prima squadra l'11.09.2010 ed il 25.09.2010, benché non tesserato a favore della società più volte nominata; considerato, altresì, che il sig. Paragliola Castrese, all'epoca dei fatti amministratore unico nonché legale rappresentante della società S.S.D. Quarto a.r.l., ha permesso al sig. Ulivi Pierfrancesco – allenatore di base già tesserato, per la stagione sportiva 2009/2010, a favore della società Rita Ercolano ed il cui successivo tesseramento, a favore della società Quarto, è stato respinto – la conduzione tecnica della medesima società Quarto a.r.l. nella stagione sportiva 2010/2011, figurando in qualità di allenatore nelle gare disputate da detta squadra, benché questi avesse già svolto, nella stessa stagione calcistica 2010/2011, attività per altra società; rilevato che i Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese e le società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione per mesi due, a carico dei sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, rispettivamente presidente della società San Pio Mondragone ed amministratore unico della società Quarto a.r.l.; l'ammenda di euro 300,00, a carico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere ai Sigg. Ciriello Salvatore e Paragliola Castrese, all'epoca dei fatti in esame, rispettivamente, presidente ed amministratore unico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico delle società A.S.D. San Pio Mondragone e S.S.D. Quarto a.r.l., l'ammenda di euro 300,00.**

**N. 66. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. ZANNINI MASSIMO (ALL'EPOCA DEI FATTI, CALCIATORE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DEL SIG. DE FUSCO ROBERTO (DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 10, COMMA 2 E 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ A.S.D. REAL TEANO: ART. 4, COMMA 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione dell'11 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alessandro Avagliano, in data 13 maggio 2011, protocollo 7817/1359, attivato, su esposto della società Real Vairano Scalo, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle deduzioni a difesa, trasmesse a mezzo fax prima in data 25.05.2011 e successivamente a mezzo plico raccomandata postale, dal presidente della società A.S.D. Real Teano nonché dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per i sigg. Zannini Massimo e De Fusco Roberto, rispettivamente, calciatore e dirigente della società Real Teano, la squalifica e l'inibizione per anni due; b) per la società A.S.D. Real Teano, l'ammenda di euro 600,00 ed un punto di penalizzazione in classifica. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. De Fusco Roberto, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore della società medesima, ha, mediante l'iniziativa messa in essere dallo stesso, permesso al sig. Zannini Massimo – non in regola con il proprio tesseramento – di essere inserito nella distinta ufficiale di gara del 29.11.2010 relativo al Campionato Provinciale di Terza Categoria Real Teano – Real Vairano della stagione sportiva 2009/2010, dichiarando, nel contempo, nella lista della cennata distinta ufficiale di gara, che i calciatori ivi menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti, e che il sig. Zannini Massimo, calciatore della società A.S.D. Real Teano, ha, mediante l'iniziativa messa in essere dallo stesso, violato i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva sanciti dal

Codice di Giustizia Sportiva vigente, benché questi non fosse in regola con il proprio tesseramento; rilevato che i Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. – valutato che la vicenda in esame è stata determinata dalla ritardata regolarizzazione del tesseramento del nominato calciatore e non da dolo – giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. De Fusco Roberto e Zannini Massimo e la società A.S.D. Real Teano, per cui infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini Massimo; l'inibizione per mesi sei, a carico del sig. De Fusco Roberto, dirigente accompagnatore della società Real Teano; l'ammenda di euro 300,00, a carico della società A.S.D. Real Teano. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere ai sigg. Zannini Massimo e De Fusco Roberto, all'epoca dei fatti in esame, rispettivamente, calciatore e dirigente accompagnatore della società A.S.D. Real Teano, le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi tre a carico del calciatore Zannini Massimo; l'inibizione per mesi sei, a carico del dirigente, sig. De Fusco Roberto; a carico della società A.S.D. Real Teano, l'ammenda di euro 300,00.**

#### **N. 67. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE, PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA, A CARICO DEL SIG. STEFANO VOLPE (PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ U.S. MONTELEONE): ART. 1, COMMA 1, ED ART. 8, COMMA 9, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA NONCHÉ ART. 94 TER, COMMA 13, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DELLA SOCIETÀ U.S. MONTELEONE: ART. 4, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 28 gennaio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Sig. Vice Procuratore Federale, Avv. Giorgio Ricciardi, in data 30 giugno 2010, protocollo 9366/1215, su denuncia del Comitato Regionale Puglia – L.N.D. – F.I.G.C. (nell'ambito del quale, all'epoca dei fatti, era affiliata alla F.I.G.C. la società in epigrafe), a carico del tesserato e della società indicati in epigrafe e per le violazioni in essa specificate; tanto premesso

#### **OSSERVA:**

con delibera n. 44 DEF.TO P.F., relativa alla riunione del 14 febbraio 2011, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 90 del 17.02.2011, pag. 1868, questa Commissione Disciplinare Territoriale, in ordine al deferimento in esame, trasmetteva gli atti alla Procura Federale per ulteriori accertamenti. Tanto premesso, alla riunione del 27 giugno 2011 è risultata presente la sola Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza. Il Rappresentante della Procura, preso atto dell'assenza dei deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per il sig. Stefano Volpe, presidente della società U.S. Monteleone, l'inibizione per mesi sei; b) per la società U.S. Monteleone, l'ammenda di euro 1.500,00, nonché due punti di penalizzazione, da scontarsi nell'ambito del Campionato della Categoria di riferimento. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Stefano Volpe, all'epoca della stagione sportiva 2009/2010, presidente della società medesima, non ha ottemperato, rifiutando altresì la raccomandata con la quale gli veniva comunicato la decisione del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti, al pagamento della somma di euro 2.000,00, disposta dal cennato Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti nella riunione del 19.12.2009, dovuta all'allenatore della medesima società, sig. Ciotta Salvatore; rilevato che il Sig. Stefano Volpe, all'atto presidente della società U.S. Monteleone, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, ha determinato, con il suo comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, come determinate dal Sostituto Procuratore Federale, Avv. Alfredo Sorbo, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debba essere considerato il deferito, sig. Volpe Stefano, in una con la società U.S. Monteleone, per cui infligge le seguenti sanzioni: l'inibizione per mesi due, a carico del sig. Volpe Stefano, presidente della società U.S. Monteleone; l'ammenda di euro 300,00; un punto di penalizzazione, da scontare sulla classifica 2010/2011, nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria, a carico della società U.S. Monteleone. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

in esito del deferimento in esame, di infliggere al Sig. Volpe Stefano, presidente della società U.S. Monteleone, la sanzione dell'inibizione per mesi due; a carico della società U.S. Monteleone, l'ammenda di euro 300,00, nonché un punto di penalizzazione, da scontare sulla classifica 2010/2011, nell'ambito del Campionato di Seconda Categoria.

**N. 68. DEF.TO P.F. – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE. PER VIOLAZIONE DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA A CARICO DEL SIG. GUASCO LUIGI (ALL'EPOCA DEI FATTI, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. LUPO GENNARO (ALL'EPOCA DEI FATTI, DIRIGENTE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71): ART. 1. COMMI 1 E 3, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; NONCHÉ ART. 61, COMMA 5, DELLE N.O.I.F.; A CARICO DEL SIG. GUIDA ANDREA (CALCIATORE TESSERATO A FAVORE DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71, ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI, DAL 15.07.2010): ART. 1, COMMI 1 E 3 NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA; A CARICO DELLA SOCIETÀ UISP OLIMPIA 71 (ATTUALMENTE DENOMINATA POL. DIPENDENTI ANSALDO NAPOLI): ART. 1, COMMA 1, NONCHÉ ART. 46, COMMA 6, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA**

La C.D.T., visto il suo atto di contestazione del 16 maggio 2011, che ha fatto seguito all'atto di deferimento del Vice Procuratore Federale, Avv. Marco Squicquero, in data 22 ottobre 2010, protocollo 2385/1423, a carico dei tesserati e della società, di cui all'epigrafe, per le motivazioni in essa indicate; tanto premesso

**OSSERVA:**

alla riunione del 27 giugno 2011 sono risultati presenti: la Procura Federale, in persona del suo Sostituto, avv. Alfredo Sorbo, che l'ha rappresentata in udienza; il sig. Abbagliato Giuseppe, in proprio ed in nome e per conto della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71). Alla contestazione del sig. Sostituto Procuratore, avv. Alfredo Sorbo, il sig. Abbagliato Giuseppe eccepisce di essere perfettamente a conoscenza dei fatti in contestazione e di non poter, in alcun modo, proporre giustificazioni. Il sig. Abbagliato Giuseppe ha chiesto, però, di salvaguardare la nuova società, visti i notevoli sforzi fatti per rimuovere completamente la struttura societaria, in modo da chiudere definitivamente con il passato. Ha, quindi, precisato che, in quest'anno sportivo, il comportamento della Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli è stato esemplare, come si può evincere dagli atti esistenti presso il Comitato Regionale Campania. Il Rappresentante della Procura, preso atto delle dichiarazioni a difesa, nonché dell'assenza degli altri deferiti, sebbene ritualmente convocati (con le relative raccomandate postali risultate regolarmente notificate e rifiutate), ritenendone provata la colpevolezza, nelle sue conclusioni ha chiesto: a) per il sig. Guasco Luigi, all'epoca dei fatti presidente della società UISP Olimpia 71, l'inibizione per mesi otto; b) per il sig. Lupo Gennaro, all'epoca dei fatti dirigente della società UISP Olimpia 71, l'inibizione per mesi sei; c) per il sig. Guida Andrea, all'epoca dei fatti calciatore tesserato della società UISP Olimpia 71, la squalifica per mesi sette; per la società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), quattro punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2010/2011. Questa C.D.T., sentite le conclusioni della Procura Federale; considerato che, in base al Codice di Giustizia Sportiva vigente, dagli atti documentali acquisiti risulta, senza ombra di dubbio, che il Sig. Guasco Luigi, all'epoca dei fatti presidente della società medesima, ha permesso al sig. Guida Andrea – non in età per la partecipazione al Campionato Allievi Regionali, riservato, per l'anno sportivo di riferimento, ai nati negli anni 1993/1994 – di essere inserito, sotto falso nome, nelle distinte ufficiali di gara del 14.11.2009, del 13.12.2009, del 10.01.2010 e del 30.01.2010, relative al Campionato Regionale Allievi UISP Olimpia 71 – Città di Avellino; Bagnolese – UISP Olimpia 71; Baratta 2009 – UISP Olimpia 71; UISP Olimpia 71 – Spes Battipaglia, della stagione sportiva 2009/2010; che il Sig. Lupo Gennaro, all'epoca dei fatti dirigente della società medesima, ha permesso al sig. Guida Andrea – non in età per la partecipazione al Campionato Allievi Regionali, riservato, per l'anno sportivo di riferimento, ai nati negli anni 1993/1994 – di essere inserito, sotto falso nome, nelle distinte ufficiali di gara del 14.11.2009, del 13.12.2009, del 10.01.2010 e del 30.01.2010, relative al Campionato Regionale Allievi (in ordine alle gare: UISP Olimpia 71 – Città di Avellino; Bagnolese – UISP Olimpia 71; Baratta 2009 – UISP Olimpia 71; UISP Olimpia 71 – Spes Battipaglia della stagione sportiva 2009/2010), dichiarando, nel contempo, in calce alle cennate distinte ufficiali di gara, che i calciatori in esse menzionati erano regolarmente tesserati e partecipavano alla gara sotto la responsabilità della società di appartenenza, giusto le norme vigenti; preso atto, altresì, che il sig. Guida Andrea, calciatore della società UISP Olimpia 71, ha violato, con consapevolezza e dolo, i principi di lealtà, probità e rettitudine sportiva, sanciti dal Codice di Giustizia Sportiva vigente; rilevato che i Sigg. Guasco Luigi, Lupo Gennaro e Guida Andrea, sul piano di una valutazione obiettiva e documentata, hanno determinato, con il loro comportamento, una grave inosservanza ai principi di lealtà, correttezza e probità in ogni rapporto riferibile all'attività sportiva, come evidenziato nell'articolato atto di deferimento; tanto premesso, questa C.D.T. ritiene che il deferimento in

esame sia ampiamente fondato e congruamente motivato. Sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, questa C.D.T. giudica, sulla base delle risultanze degli accertamenti, che responsabili della negativa vicenda debbano essere considerati i deferiti, Sigg. Guasco Luigi, Lupo Gennaro e Guida Andrea e la società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), per cui infligge le seguenti sanzioni: la squalifica per mesi otto a carico del calciatore Guida Andrea; l'inibizione per mesi otto a carico del sig. Guasco Luigi, all'epoca dei fatti presidente della società UISP Olimpia 71; l'inibizione per mesi otto a carico del sig. Lupo Gennaro, all'epoca dirigente della società UISP Olimpia 71; la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00(mille), a carico della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), in sostituzione della penalizzazione in classifica, in ragione della non afflittività di essa, in ordine alla stagione sportiva 2010/2011. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**in esito del deferimento in esame, di infliggere le seguenti sanzioni: al Sig. Guida Andrea, all'epoca dei fatti in esame calciatore della società UISP Olimpia 71, la squalifica per mesi otto; al sig. Guasco Luigi, all'epoca dei fatti in esame presidente della società UISP Olimpia 71, l'inibizione per mesi otto; al sig. Lupo Gennaro, all'epoca dei fatti dirigente della società UISP Olimpia 71, l'inibizione per mesi otto; a carico della società Pol. Dipendenti Ansaldo Napoli (già UISP Olimpia 71), la sanzione pecuniaria di euro 1.000,00(mille).**

#### **158. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO SERINO 1928 – GARA SPORTING SALERNO 2010 / SERINO 1928 DEL 6.03.2011 – ECCELLENZA**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 126 del 19.05.2011 del C.R. Campania, alla pag. 7282), con la quale è stato rigettato il reclamo, presentato per presunta irregolarità dello svolgimento della gara in epigrafe (in relazione all'impiego di calciatore cosiddetto "fuori quota"). Deve precisarsi che questa C.D.T., con delibera pubblicata sul C.U. n. 124 del 12.05.2011, pag. 2719, aveva rimesso di nuovo gli atti al G.S.T., al fine della decisione di sua competenza nel merito, a seguito di erronea decisione del G.S.T. medesimo, che aveva dichiarato inammissibile il primo reclamo della società Serino 1928, in ragione di una omessa formalizzazione del preannuncio di reclamo, che, viceversa, era stata eseguita ritualmente dalla medesima società. Il G.S.T., a seguito della rimessione innanzi richiamata, aveva rigettato, nel merito, il reclamo stesso. Nel ricorso in esame, proposto a questa C.D.T. avverso il cennato rigetto, la società Serino 1928 ha eccepito che il G.S.T. non abbia provveduto a sentire la terna arbitrale, al fine di poter riconoscere, mediante l'esibizione di foto, chi fosse stato realmente impiegato nella gara de qua, sotto il nome del calciatore Tito Fabio. Ad avviso di questa C.D.T., la decisione del G.S.T. deve essere confermata. La vicenda in esame, invero, è scaturita, in tutta evidenza, esclusivamente dall'errata compilazione della distinta ufficiale di gara, nel senso di erronea indicazione dell'anno di nascita del menzionato calciatore, che, come risulta anche dagli atti ufficiali del C.R. Campania, è nato nell'anno 1993 e non nel 1983. Del tutto pretestuose, al riguardo, si appalesano, invero, alcune considerazioni ed argomentazioni della società Serino 1928. Allorquando si denuncia una sostituzione di persona, tra l'altro relativa ad una differenza d'età di ben dieci anni, non ci si può limitare ad una mera affermazione, ma si deve necessariamente argomentare e fornire indicazioni specifiche, anche al fine di superare la presunzione di corretta identificazione, di ogni calciatore e/o dirigente, da parte della terna arbitrale, prima dell'inizio della gara. Ogni perplessità, in argomento, è stata comunque neutralizzata dalle controdeduzioni della società Sporting Salerno, alle quali è stata allegata, in copia, proprio la Carta d'Identità utilizzata dal calciatore in parola, ai fini della sua identificazione, come si evince dalla distinta ufficiale di gara. Dal documento d'identità, l'anno di nascita del calciatore (peraltro confermata dalla data del tesseramento e dalla documentazione in essere presso il C.R. Campania) risulta confermato nel 1993. Di diverso spessore, semmai, si presenta la considerazione dell'U.S. Serino 1928, relativa al fatto che una società possa essere indotta in errore da un'indicazione sbagliata dell'anno di nascita di un calciatore, sì da ritenere di poter conseguire comunque, attraverso il reclamo di parte, i tre punti in classifica. Anche questa valutazione, tuttavia, cede rispetto all'obbligo di diligenza, che grava su ogni società partecipante ad un'attività ufficiale, a maggior ragione se di vertice, all'interno di un'organizzazione sportiva: nel caso specifico, al Campionato Regionale d'Eccellenza. La società Serino 1928, in termini espliciti, ben avrebbe potuto e dovuto verificare, sul campo, l'identità dei calciatori che avrebbero potuto determinare l'irregolarità di svolgimento della gara in esame, nonché chiedere all'arbitro la reidentificazione dei calciatori medesimi, nonché, ancora, esaminare i relativi documenti d'identità. P.Q.M.

#### **DELIBERA**

**di rigettare il reclamo proposto dalla società Serino 1928; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**159. DELIBERA C.D.T. – RECLAMO FUTSAL MONDRAGONE – GARA REAL VAIRANO SCALO / FUTSAL MONDRAGONE DEL 14.11.2010 – 2^ CAT.**

La C.D.T., visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: la società reclamante ha chiesto la riforma della decisione del Primo Giudice (delibera pubblicata sul C.U. n. 96 del 10.03.2011 del C.R. Campania, alla pag. 2059), con la quale é stato accolto il reclamo della società Real Vairano Scalo, con la conseguenziale sanzione, a carico della società Futsal Mondragone, della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, in ragione della posizione irregolare, agli effetti del tesseramento, di alcuni calciatori della medesima società Futsal Mondragone. Al riguardo, tuttavia, questa C.D.T. rileva l'infondatezza dell'atto d'impugnazione. La società reclamante asserisce di non aver ricevuto alcuna copia del reclamo presentato dalla società Real Vairano Scalo. Orbene, la società Real Vairano Scalo, invitata da questa Commissione ad esibire l'avviso di ricevimento della raccomandata di spedizione della copia del reclamo alla società Futsal Mondragone, ha depositato, in sede di audizione presso questa C.D.T., il plico raccomandato indirizzato alla società Futsal Mondragone, all'indirizzo depositato all'atto del censimento presso il C.R. Campania, in data 5.11.2010: per l'esattezza, via Corso – San Castrese s.n.c. – 81030 Sessa Aurunca, documentando che esso era stato restituito al mittente (Real Vairano Scalo) – in data 23.11.2010 – con l'annotazione "destinatario sconosciuto". Per quanto sopra, il reclamo presentato dalla società Futsal Mondragone va rigettato e la decisione del G.S.T. va integralmente confermata. P.Q.M.

**DELI BERA**

**di rigettare il reclamo proposto, dalla società Futsal Mondragone; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.**

**Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 21 luglio 2011.**

**Publicato in NAPOLI, affisso all'albo del C.R. CAMPANIA ed inserito sul suo Sito Internet il 14 luglio 2011**

**Il Segretario  
Vincenzo Pastore**

**Il Presidente  
Salvatore Colonna**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 4/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare il comma 7 e di abrogare i commi 7 bis, 8, 9, 10 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;

- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di modificare il comma 7 dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A);

di abrogare i commi 7bis, 8, 9, 10, dell'art. 40 delle Norme Organizzative Interne della FIGC.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

TESTO VIGENTE	NUOVO TESTO
<p><b>Art. 40</b> <b>Limitazioni del tesseramento calciatori</b></p> <p>1. Gli allenatori professionisti e gli arbitri non possono tesserarsi quali calciatori. Il calciatore che si iscrive nell'albo degli allenatori professionisti o che consegua la qualifica di arbitro decade dal tesseramento e non può più tesserarsi quale calciatore.</p> <p>2. Gli iscritti negli elenchi degli allenatori dilettanti possono richiedere il tesseramento quali calciatori solo per la società per la quale prestano attività di tecnico. I calciatori non professionisti possono richiedere il tesseramento quali allenatori dilettanti solo per la società per la quale sono tesserati quali calciatori.</p> <p>3. Il tesseramento di giovani calciatori che non hanno compiuto il 16° anno di età verrà autorizzato solo in caso di comprovata residenza del nucleo familiare da almeno sei (6) mesi nella Regione sede della Società per la quale si chiede il tesseramento oppure che abbia sede in una provincia, di altra regione, confinante con quella di residenza. In caso di residenza del nucleo familiare acquisita da meno di sei mesi (6), il tesseramento potrà essere autorizzato previo parere favorevole del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica e previa presentazione della certificazione anagrafica del nucleo familiare e di iscrizione o frequenza scolastica del calciatore.</p> <p>3bis. Il Presidente Federale potrà altresì concedere deroghe, in favore delle società, per il tesseramento di giovani che abbiano compiuto almeno 14 anni e proseguano gli studi al fine di adempiere all'obbligo scolastico.</p> <p>Le richieste di tesseramento in deroga per i calciatori sopra indicati dovranno pervenire entro il 15 novembre di ogni anno e dovranno essere corredate dal certificato di stato di famiglia, dalla certificazione attestante la iscrizione o la frequenza scolastica e del parere del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica.</p>	<p><b>Art. 40</b> <b>Limitazioni del tesseramento calciatori</b></p> <p>1. INVARIATO.</p> <p>2. INVARIATO</p> <p>3. INVARIATO</p> <p>3bis. INVARIATO</p>

<p>Il rinnovo delle richieste di deroga dovrà pervenire entro il termine del 15 settembre di ogni anno, trascorso il quale, in assenza di detta richiesta o della concessione del rinnovo della deroga, il calciatore sarà svincolato d'autorità. Per ogni singola stagione sportiva verranno resi noti termini e modalità inerenti il suddetto tesseramento in deroga.</p>	
<p>4. Non è consentito il tesseramento contemporaneo per più società. In caso di più richieste di tesseramento, è considerata valida quella depositata o pervenuta prima. Al calciatore che nella stessa stagione sportiva sottoscrive richieste di tesseramento per più società si applicano le sanzioni previste dal Codice di Giustizia Sportiva.</p>	<p>4. INVARIATO</p>
<p>5. I calciatori non possono assumere impegni di tesseramento futuro a favore di società diversa da quella per la quale sono tesserati, salvo diverse ipotesi previste dalle presenti norme o da quelle sull'ordinamento interno delle Leghe. Gli impegni assunti in violazione di tale divieto sono nulli ad ogni effetto.</p>	<p>5. INVARIATO</p>
<p>6. Possono essere tesserati i calciatori residenti in Italia, che non siano mai stati tesserati per Federazione estera. All'atto del tesseramento il richiedente deve documentare la residenza in Italia e deve dichiarare sotto la propria responsabilità di non essere mai stato tesserato per Federazione estera. Tuttavia il Presidente Federale può autorizzare il tesseramento di calciatori provenienti da Federazioni estere, a condizione che sia rilasciato il "transfert internazionale" dalla Federazione di provenienza, con indicazione della qualifica di "professionista" o "non professionista" ed osservate le norme seguenti.</p>	<p>6. INVARIATO</p>
<p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C. possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.</p>	<p>7. Le società che disputano i Campionati organizzati <b>dalle Leghe professionistiche</b> <del>dalla L.N.P. e dalla L.P.S.C.</del> possono tesserare liberamente calciatori provenienti o provenienti da Federazioni estere, purché cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (o all'E.E.E.). A tal fine le richieste di tesseramento vanno corredate da attestazione di cittadinanza.</p>
<p>Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque</p>	<p><b>Le norme in materia di tesseramento per società professionistiche di calciatori cittadini</b></p>

calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.

Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori.

In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).

7.bis.L'elenco ufficiale di gare di cui all'art. 61 delle presenti Norme può contenere, per tutte le

**di Paesi non aderenti all'U.E (o all'E.E.E.) sono emanate annualmente dal Consiglio Federale.**

~~Le società che disputano il Campionato di Serie A possono altresì tesserare non più di cinque calciatori provenienti o provenuti da Federazioni estere, se cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).~~

~~Tuttavia solo tre di essi potranno essere inseriti nell'elenco ufficiale di cui all'art.61 delle presenti norme ed essere utilizzati nelle gare ufficiali in ambito nazionale.~~

~~Le società che disputano il Campionato di Serie B hanno tale ultima facoltà di tesseramento limitata a non più di un calciatore. In caso di retrocessione dalla Serie A alla Serie B, è consentito alla società retrocessa di mantenere il tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) già tesserati nel corso dell'antecedente stagione sportiva. In tal caso non è consentita la novazione, quanto al termine, del contratto stipulato con tali calciatori. In caso di retrocessione di una società dalla Serie B alla Serie C, qualora tale società abbia tra i propri tesserati un calciatore extracomunitario, potrà mantenere tale tesseramento ed impiegare il calciatore sino alla scadenza del contratto, con divieto assoluto di prorogare o rinnovare il contratto stesso, e di sostituire il calciatore con altro extracomunitario. Non vengono considerate nei limiti di tesseramento di cui sopra le acquisizioni da parte di società di L.N.P., di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) provenienti da Federazione estera, se depositate contestualmente alla documentazione relativa alla cessione del calciatore medesimo a società di altra Federazione. Il tesseramento, anche nelle stagioni sportive successive, di tali calciatori, sarà subordinato alla compatibilità numerica con i limiti imposti dalla normativa relativa al tesseramento di calciatori cittadini di paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.). Le società non partecipanti ai predetti campionati professionistici non possono tesserare calciatori cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).~~

7.bis. **ABROGATO**

<p>gare ufficiali che disputano società di Serie A, i nominativi di cinque calciatori, di cui due assimilati, non selezionabili per le Squadre Nazionali e purché non cittadini di Paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.).</p> <p>8. Calciatori assimilati sono definiti quelli provenienti da Federazione estera, aderente all'U.E.F.A., che siano stati tesserati per la F.I.G.C. per cinque anni continuativi, di cui almeno tre nella fascia di età fissata dall'articolo 9 dello Statuto Federale.</p> <p>9. È consentito alle sole società che disputano il Campionato di Serie A di tesserare non più di due per società, calciatori di età non superiore a tredici anni provenienti da Federazione estera aderente all'U.E.F.A.. È fatta salva la facoltà di mantenimento del tesseramento anche nel caso di retrocessione della società dal Campionato di Serie A a quello di Serie B.</p> <p>10. Non sono assoggettati alla disciplina di cui ai commi 6 ultima parte, 7, 7 bis, 8, e 9 nonostante siano provenienti o provenienti da Federazione estera, i calciatori cittadini italiani che abbiano ininterrottamente mantenuto la cittadinanza italiana, che siano figli di cittadini italiani nati in Italia, che abbiano la residenza stabile in Italia e che non siano stati convocati per Squadre Nazionali Rappresentative di Federazione diversa da quella italiana.  Ai fini del tesseramento, tali calciatori debbono comprovare documentalmente la propria cittadinanza italiana, la nascita in Italia dei propri genitori, la propria residenza stabile in Italia, nonché dichiarare, sotto la propria responsabilità, di non essere stati mai convocati per Squadre Nazionali o Rappresentative di Federazioni diverse da quella italiana.  I calciatori provenienti o provenienti da Federazione estera, cittadini di Paesi non aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.) che abbiano ottenuto anche la cittadinanza italiana o di paese aderente all'U.E. (ed all'E.E.E.), sono equiparati ai fini interni, con decorrenza immediata, ai calciatori italiani o cittadini di paesi aderenti all'U.E. (ed all'E.E.E.); il possesso dei requisiti suddetti va documentalmente approvato attraverso la produzione del certificato di cittadinanza italiana o di Paesi aderenti all'U.E.</p>	<p>8. <b>ABROGATO</b></p> <p>9. <b>ABROGATO.</b></p> <p>10. <b>ABROGATO</b></p>
--	---

<p>(ed all'E.E.E.).</p> <p>11) Le società della Lega Nazionale Dilettanti possono tesserare, entro il 31 Dicembre, e schierare in campo un solo calciatore straniero, ovvero una sola calciatrice straniera, che siano stati tesserati per società appartenenti a Federazioni estere, purchè in regola con le leggi vigenti in materia di immigrazione, ingresso e soggiorno in Italia, e sia documentato:</p> <p>1. Calciatori extracomunitari:</p> <p>a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;</p> <p>b) lo svolgimento di attività lavorativa mediante esibizione di certificazione dell’Ente competente attestante la regolare assunzione;</p> <p>c) in alternativa, se studente, lo svolgimento dell’attività di studio mediante esibizione di certificato di iscrizione o frequenza a corsi scolastici o assimilabili riconosciuti dalle competenti autorità;</p> <p>d) la residenza e il permesso di soggiorno per un periodo non inferiore ad un anno o che comunque sia valido per l’intero periodo di tesseramento. La residenza e il permesso di soggiorno devono risultare nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o di Provincia limitrofa.</p> <p>2. Calciatori comunitari:</p> <p>a) la qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”;</p> <p>b) la residenza che, nel caso di minori di età, deve essere necessariamente fissata nel Comune sede della società o in Comune della stessa Provincia o in Provincia limitrofa;</p> <p>I calciatori tesserati a norma dei precedenti punti 1) e 2) non possono essere trasferiti ed il tesseramento ha validità per una stagione sportiva;</p> <p>3. I calciatori di cittadinanza italiana residenti in Italia, anche se provenienti da Federazione estera, sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani. In tale ipotesi è richiesta la sola qualifica di “non professionista” risultante dal “transfert internazionale”.</p> <p>a) I calciatori “non professionisti” di cittadinanza italiana, trasferiti all’estero, non possono essere nuovamente tesserati per società italiane nella stagione sportiva in cui avevano ottenuto il “transfert internazionale”, salvo che la</p>	<p>11. INVARIATO</p>
---	----------------------

<p>richiesta di tesseramento sia a favore della stessa società italiana per cui erano stati tesserati prima del trasferimento all'estero.</p> <p>Il tesseramento dei calciatori di cui al presente comma decorre dalla data di autorizzazione della F.I.G.C.</p> <p>11<sup>bis</sup> I calciatori di cittadinanza non italiana, residenti in Italia, di età superiore ai 16 anni che non siano mai stati tesserati per Federazione estera e che richiedono il tesseramento per società della L.N.D. devono presentare la dichiarazione di non essere mai stati tesserati per Federazione estera, il certificato di residenza anagrafica attestante la residenza in Italia da almeno dodici mesi e, qualora fossero di nazionalità extracomunitaria, devono presentare anche il permesso di soggiorno valido almeno fino al termine della stagione sportiva corrente.</p> <p>Il tesseramento decorre dalla data di comunicazione della F.I.G.C. e, per i calciatori extracomunitari che non potranno essere trasferiti, avrà validità fino al termine della stagione sportiva.</p> <p>12.I calciatori residenti nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano sono parificati, ad ogni effetto, ai calciatori italiani.</p>	<p>11<sup>bis</sup> INVARIATO</p> <p>12. INVARIATO</p>
--	--

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 5/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare i commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC;
- ritenuto altresì opportuno disporre che le modifiche del comma 3 dell'art. 58 entrino in vigore dalla stagione 2012/2013;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

d e l i b e r a

di approvare la modifica dei commi 2 e 3 dell'art. 58 delle Norme Organizzative Interne della FIGC secondo il testo riportato nell'allegato A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

**Art. 58****Attività giovanile e minore delle Leghe**

1. La Lega Nazionale Dilettanti indice il Campionato Nazionale “Juniores” – Trofeo Antonio Ricchieri riservato obbligatoriamente alle società partecipanti al Campionato Nazionale Dilettanti, Campionati Regionali “Juniores” ed i Campionati Provinciali “Juniores”. A tali Campionati possono partecipare i calciatori che abbiano anagraficamente compiuto il 15° anno di età, e che anteriormente al 1° gennaio dell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 18° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino a un massimo di quattro “fuori quota”, di calciatori cioè che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il 20° anno di età.

2. La **Lega Italiana Calcio Professionistico** organizza il Campionato Nazionale “Dante Berretti” – riservato obbligatoriamente alle società partecipanti ai **Campionati di Prima Divisione e Seconda Divisione** . A tale campionato possono partecipare calciatori che hanno anagraficamente compiuto il 15° anno di età e che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il 19° anno. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione fino ad un massimo di **tre** “fuori quota” che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non abbiano compiuto il **20°** anno di età. La partecipazione al Campionato Nazionale "Dante Berretti" è estesa facoltativamente alle società professionistiche di Serie A e B, e alle Società del Campionato Nazionale Dilettanti.

3. La Lega Nazionale Professionisti **Serie A** organizza il Campionato “Primavera”, la Coppa Italia "Primavera" e la Supercoppa “Primavera” riservati alle società **partecipanti al Campionato** di Serie A e B. Al Campionato, alla Coppa Italia e alla Supercoppa “Primavera” possono partecipare calciatori che hanno compiuto anagraficamente il 15° anno e che nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva non hanno compiuto il **19°** anno di età. A discrezione della Lega può essere consentita la partecipazione di un numero massimo di quattro "fuori quota", di cui non più di uno senza limiti di età e i rimanenti che non abbiano compiuto il **20°** anno di età nell’anno in cui ha inizio la stagione sportiva. La partecipazione al Campionato e alla Coppa Italia "Primavera" è estesa facoltativamente e su invito, nel numero fissato dalla Lega Nazionale Professionisti **Serie A**, a Società appartenenti alla Lega Italiana Calcio Professionistico, designate dalla Lega di appartenenza.

4. Le Leghe possono svolgere altresì attività minore organizzando nel proprio ambito campionati o tornei riservati a calciatori che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età, disciplinando con apposita normativa le modalità di partecipazione e di svolgimento.

**NORMA TRANSITORIA**

**Le modifiche del comma 3 entrano in vigore dalla stagione sportiva 2012/2013.**

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 6/A

### Il Consiglio Federale

- visto l'art. 27, comma 5 bis, del decreto legislativo n. 286 del 1998, in materia di flussi di ingresso e di limitazione al tesseramento di sportivi stranieri finalizzato ad assicurare la tutela dei vivai giovanili;
- attesa la necessità di stabilire per la stagione sportiva 2011/2012, ai sensi dell'art. 40 delle NOIF, i criteri per il tesseramento, in favore di società professionistiche di calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E.;
- tenuto conto che, come nelle stagioni scorse, in linea con le finalità della disposizione legislativa sopra richiamata, vi è la esigenza di privilegiare, nell'ambito della quota definita per la FIGC, l'acquisizione di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., di alto livello tecnico, da destinare al campionato della massima Serie Professionistica Nazionale;
- ritenuto opportuno altresì assicurare la applicazione delle disposizioni FIFA per la protezione dei minori;
- visto l'art. 27 dello Statuto;

### d e l i b e r a

A) le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2011/2012 che, alla data del 30 giugno 2011, avevano più di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare un numero massimo di due calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, a condizione che:

1. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2011, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.;
2. uno vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E..

I calciatori da sostituire, dovranno essere espressamente indicati dalla società interessata e, quelli di cui ai punti 1 (i), 1 (ii) e 2 (i) non potranno tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione

sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex giovani di serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2009.

B) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2011/2012 che, alla data del 30 giugno 2011, non avevano calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., tesserati per esse a titolo definitivo o ne avevano uno solo tesserato a titolo definitivo, potranno tesserare, senza alcun vincolo di sostituzione di altro loro calciatore, calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., provenienti dall'estero, fino al raggiungimento di un numero massimo di 3 calciatori di detti paesi per esse tesserati.

Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie A nella stagione 2011/2012 che, alla data del 30 giugno 2011, avevano due calciatori di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., già tesserati per esse a titolo definitivo, potranno tesserare, senza vincoli di sostituzione di altro loro calciatore ai sensi del capoverso che precede, un calciatore di detti paesi proveniente dall'estero, nonché un solo altro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E., a condizione che vada a sostituire altro loro calciatore di paese non aderente alla U.E. o alla E.E.E. che (i) si trasferisca all'estero, sottoscrivendo contratto con società estera, o (ii) il cui contratto sia scaduto al 30.06.2011, o (iii) che acquisisca, a qualunque titolo, la cittadinanza di paese aderente alla U.E. o alla E.E.E.

Il calciatore da sostituire dovrà essere espressamente indicato dalla società interessata e, nell'ipotesi sub (i) o (ii), non potrà tesserarsi per quest'ultima nella medesima stagione sportiva. Ai fini della sostituzione non potranno essere utilizzati calciatori ex giovani di serie che hanno ottenuto il primo contratto da professionista dopo il 30 giugno 2009.

C) Le società in possesso del titolo per la partecipazione al Campionato di Serie B nella stagione 2011/2012 non potranno tesserare calciatori, cittadini di Paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero.

D) I nuovi tesserati, ai sensi delle precedenti lett. A) e B), potranno trasferirsi in altre società del Campionato di Serie A nella stagione sportiva 2011/2012, nel periodo di campagna trasferimenti diverso da quello in cui si sono tesserati provenendo dall'estero.

E) Le società che disputeranno nella stagione sportiva 2011/2012 i Campionati di 1<sup>a</sup> Divisione e 2<sup>a</sup> Divisione della Lega Italiana Calcio Professionistico non potranno tesserare calciatori, cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. provenienti dall'estero, né tesserare con lo status di professionista calciatori di detti paesi già tesserati in Italia con status diverso da quello di professionista, fatta eccezione per le società neo promosse in 2<sup>a</sup> Divisione che potranno stipulare contratto da professionista con i calciatori dilettanti di detti paesi, già per esse tesserati nella stagione sportiva 2010/2011.

F) Le limitazioni numeriche di tesseramento per società professionistiche non riguardano i calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E. già tesserati alla data del 30/06/2011 in Italia per società professionistiche, fatta salva l'applicazione della normativa in materia di visti e permessi di soggiorno e quanto successivamente previsto per coloro che intendano assumere per la prima volta lo status di Giovane di Serie. In tal caso, il tesseramento senza limitazioni numeriche, come Giovane di Serie, di calciatori cittadini di paesi non aderenti alla U.E. o alla E.E.E., è consentito a condizione che:

- siano legalmente residenti in Italia in quanto trasferiti al seguito della famiglia e per ragioni non legate alla attività sportiva o siano stati tesserati, per almeno una stagione sportiva, per una società dilettantistica o che svolga attività di settore per l'attività giovanile e scolastica.

G) I calciatori con cittadinanza svizzera sono equiparati a tutti gli effetti a quelli comunitari.

Le presenti disposizioni si applicheranno con riferimento alla stagione sportiva 2011/2012.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 7/A

### Il Consiglio Federale

- tenuto conto dei principi emanati dalla Unione Europea e dalla Corte di Giustizia Europea, volti a promuovere la formazione e la preparazione di talenti cosiddetti locali;
- considerato che la UEFA, in linea con i suddetti principi, ha emanato disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 10 del 15 giugno 2006 con il quale la Federazione ha recepito i principi UEFA in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali;
- visto il Comunicato Ufficiale n. 62 del 7 settembre 2006 che ha definito calciatori locali:
  - a) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per la stessa società affiliata alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi. Il rapporto di tesseramento deve essere intercorso con la società che inserisce il calciatore locale nella propria rosa di prima squadra;
  - b) i calciatori tesserati a titolo definitivo, fra i 15 e 21 anni, per società diverse affiliate alla F.I.G.C., per tre stagioni sportive anche non consecutive oppure per 36 mesi anche non consecutivi;
- ritenuto di poter disporre anche per la stagione sportiva 2011/2012 - Campionato di Serie A - in conformità ai suddetti principi;
- ritenuto opportuno precisare che:
  1. per stagione sportiva, ai soli fini della qualificazione di un calciatore come locale, si intende un periodo ininterrotto superiore ai cinque mesi, in cui il calciatore è stato tesserato a titolo definitivo nel corso della medesima stagione per una stessa società;
  2. le società con anzianità di affiliazione inferiore ai tre anni, possono ricomprendere ai fini del rispetto delle quote dei calciatori locali soltanto calciatori di cui alla precedente lettera b);
- ravvisata l'opportunità di far riferimento, come nella precedente stagione sportiva, alla cosiddetta rosa di prima squadra;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale;

### d e l i b e r a

di stabilire che, per le società partecipanti ai campionati di serie A nella stagione sportiva 2011/2012;

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori fino a 25, dovrà comprendere almeno 8 calciatori locali, con il limite massimo di 4 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 26 a 30, dovrà comprendere almeno 9 calciatori locali, con il limite massimo di 5 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 31 a 35, dovrà comprendere almeno 10 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 36 a 40, dovrà comprendere almeno 11 calciatori locali, con il limite massimo di 6 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 41 a 45, dovrà comprendere almeno 12 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b);

la rosa di prima squadra, se composta da un numero di calciatori da 46 a 50, dovrà comprendere almeno 13 calciatori locali, con il limite massimo di 7 per quelli di cui alla precedente lettera b).

Le società partecipanti al campionato di Serie A dovranno comunicare alla Lega Nazionale Professionisti Serie A il numero dei calciatori facenti parte della rosa di prima squadra ed i nominativi dei calciatori locali entro il 7 settembre 2011. Ogni eventuale variazione alla rosa di prima squadra dovrà essere immediatamente comunicata alla medesima Lega.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei calciatori locali comporterà l'applicazione della sanzione di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.

PUBBLICATO IN ROMA IL 5 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 245°

## COMUNICATO UFFICIALE N. 8/A

Il Presidente Federale

- ritenuta la necessità di determinare gli oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012;
- visto l'art. 24 dello Statuto Federale;
- sentiti i Vice Presidenti

d e l i b e r a

per la stagione sportiva 2011/2012 vengono fissati i seguenti oneri finanziari:

1. Tassa di affiliazione (art. 15/2 N.O.I.F.)

- Per tutte le società della Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B, della Lega Italiana Calcio Professionistico e della Lega Nazionale Dilettanti € 55,00
- Per le società che svolgono attività esclusivamente nel Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica € 15,00

2. Tassa annuale di associazione (art. 15/6 N.O.I.F.)

- Le singole Leghe fissano la tassa annuale di associazione, nella misura ritenuta più opportuna, il cui provento va a favore delle Leghe stesse

3. Tassa annuale di adesione al Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica

- Per le Società federali € 25,00

4. Tasse per ricorsi

- A) Ricorsi innanzi al Giudice Sportivo

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	260,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	260,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	180,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	78,00
- per le società appartenenti al SGS	€	52,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	52,00

B) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare territoriale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	62,00

C) Ricorsi innanzi alla Commissione disciplinare nazionale

- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di Eccellenza, Promozione e I Ctg.	€	280,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati di II e III Ctg.	€	200,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai campionati Juniores e per le società appartenenti al SGS	€	180,00

D) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	500,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	500,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	200,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores	€	180,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	180,00
- per le società non partecipanti ai Campionati Nazionali	€	180,00

E) Ricorsi innanzi alla Corte di giustizia federale  
con procedura d'urgenza

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	650,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	650,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	500,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	350,00
- per le società LND partecipanti ai Campionati Juniores Nazionali	€	330,00
- per le società partecipanti ai Campionati SGS Nazionali	€	330,00

F) Ricorsi innanzi alla Commissione Vertenze Economiche

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	78,00

G) Ricorsi innanzi alla Commissione Tesseramenti

- per le società appartenenti alla LNP Serie A	€	350,00
- per le società appartenenti alla LNP Serie B	€	350,00
- per le società appartenenti alla LICP	€	250,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	170,00
- per le società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	130,00
- per le società appartenenti al SGS	€	78,00

H) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€	250,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€	250,00
- di società appartenenti alla LICP	€	180,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	100,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	90,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	65,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€	31,00

I) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai tesserati con procedura d'urgenza

- di società appartenenti alla LNP Serie A	€	330,00
- di società appartenenti alla LNP Serie B	€	330,00
- di società appartenenti alla LICP	€	230,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali	€	130,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Nazionali Juniores	€	110,00
- di società appartenenti alla LND partecipanti ai Campionati Regionali e Provinciali	€	90,00
- di società partecipanti ai campionanti SGS	€	45,00

Nota: si precisa, inoltre, che per le vertenze di carattere economico per i ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli interessati, nessuna tassa è dovuta.

J) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dagli associati dell'Associazione Italiana Arbitri

- appartenenti ai ruoli CAN - A	€	250,00
- appartenenti ai ruoli CAN - B	€	220,00
- appartenenti ai ruoli CAN - PRO	€	180,00
- appartenenti ai ruoli CAN D/CAN 5	€	100,00
- appartenenti ai ruoli CAI	€	90,00
- appartenenti ai ruoli Regionali	€	65,00
- appartenenti ai ruoli Provinciali/Sezionali	€	31,00

K) Ricorsi presentati direttamente e in proprio dai Dirigenti federali € 250,00

5. Tasse di tesseramento

- Calciatori "Giovani" - Pulcini ed Esordienti cartellino verde annuale	€	8,00	(comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori "Giovani" - Giovanissimi ed Allievi cartellino giallo annuale	€	14,00	(comprehensive di tassa di tesseramento, premio assicurativo e costo plastificazione)
- Calciatori Professionisti di Serie A e B	€	65,00	(solo tassa tesseramento)
- Calciatori Professionisti di I° Divisione e II° Divisione	€	45,00	(solo tassa tesseramento)
- Calciatori Dilettanti; "Giovani di Serie A, B, I° Divisione e II° Divisione", "Giovani Dilettanti"	€	5,00	(solo tassa tesseramento)
- Calciatori Attività Ricreativa ed Amatoriale (tessera color bianco)	€	6,00	(comprehensive di costo cartellino, tassa di tesseramento e premio assicurativo)
- Allenatori di Serie A e B	€	250,00	
- Massaggiatori di Serie A e B	€	100,00	
- Allenatori di I° Divisione e II° Divisione	€	125,00	
- Massaggiatori di I° Divisione e II° Divisione	€	50,00	
- Allenatori e Massaggiatori della Lega Nazionale Dilettanti	€	19,00	
- Medici sociali società professionistiche	€	100,00	
- Medici sociali società dilettanti	€	60,00	

## 6. Stampati Federali

- Stampati riguardanti il tesseramento dei calciatori professionisti (compreso contratto economico)	Verranno distribuiti a cura delle Leghe professionistiche secondo le modalità delle Leghe stesse fissate
- Altri stampati riguardanti comunque il trasferimento od il tesseramento (prezzo unitario)	€ 1,00 (quelli relativi alle esigenze delle Leghe professionistiche verranno distribuiti secondo le modalità fissate dalle Leghe stesse)
- Liste di svincolo collettive (per tutte le società)	€ 8,00
- Stampati per il tesseramento di Allenatori, Massaggiatori, e Medici Sociali	€ 2,50

## 7. Spese Istituzionali – Organizzative – Amministrative – Federali

Lega Nazionale Professionisti Serie A e Serie B	€ 500,00
Lega Italiana Calcio Professionistico	€ 250,00

## 8. Altri oneri finanziari per la stagione sportiva 2011/2012 – Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica:

- tassa tessere impersonali per i dirigenti accompagnatori	€ 4,00
- iscrizione e certificato assicurativo “piccoli amici”	€ 3,00
Assicurazione obbligatoria Dirigenti di società	€ 4,50
- <u>Tasse di iscrizione ai campionati:</u>	
Allievi Nazionali Società Professionistiche	€ 530,00
Giovanissimi Nazionali Società Professionistiche	€ 430,00
Allievi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 380,00
Società Dilettanti	€ 310,00
Società di Puro Settore	€ 260,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 11 Società Professionistiche	€ 330,00

	Società Dilettanti	€	260,00
	Società di Puro Settore	€	210,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 11		€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 11		€	60,00
Esordienti Provinciali		€	60,00
Pulcini Provinciali		€	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 11		€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 11		€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 11		€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 11		€	60,00
Allievi Regionali maschili calcio a 5		€	60,00
Giovanissimi Regionali maschili calcio a 5		€	60,00
Allievi Provinciali maschili calcio a 5		€	60,00
Giovanissimi Provinciali maschili calcio a 5		€	60,00
Allievi Regionali femminili calcio a 5		€	60,00
Giovanissimi Regionali femminili calcio a 5		€	60,00
Allievi Provinciali femminili calcio a 5		€	60,00
Giovanissimi Provinciali femminili calcio a 5		€	60,00

N.B. La tassa è dovuta dalle società, indipendentemente dal numero di squadre iscritte, per la partecipazione a ciascuno dei suindicati campionati.

PUBBLICATO IN ROMA IL 6 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 32/CG

Il Presidente della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva,

attesa la necessità e l'urgenza di avviare la procedura per la nomina dei Giudici Sportivi Nazionali presso la Lega Nazionale Dilettanti, presso la Divisione Nazionale Calcio a Cinque, presso la Divisione Nazionale Calcio Femminile, presso il Settore Giovanile e Scolastico e di fissare i termini e le modalità di presentazione delle candidature.

delibera

di fissare il termine del 25 luglio 2011 ore 19:00, per la presentazione delle relative candidature, secondo il modello allegato sub. a), che dovranno pervenire alla Segreteria della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva, Via G. Allegri, n. 14, 00198 Roma ovvero a mezzo fax n. 06.84912525.

I requisiti per la nomina sono stabiliti dall'art. 35, comma 2, dello Statuto federale che si allega sub. b).

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica della Commissione di Garanzia della Giustizia Sportiva nella prima riunione utile.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2011

IL PRESIDENTE  
(dott. Pasquale de Lise)

Alla  
Commissione di garanzia della giustizia sportiva  
Federazione Italiana Giuoco Calcio  
Via Allegri 14  
00198 Roma

Il sottoscritto ....., nato a ....., il ....., residente in ....., via ....., n.  
...C.A.P.....

presenta

la propria candidatura per la nomina negli organi giudicanti della giustizia sportiva  
(*indicare eventuali preferenze*).....

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni dello Statuto federale e del Codice di giustizia sportiva, nonché di ogni altra disposizione regolamentare riguardante gli organi di giustizia sportiva, i requisiti per la nomina e le situazioni di incompatibilità.

Lo scrivente si impegna sin d'ora alla osservanza delle predette disposizioni e a sottoscrivere apposita dichiarazione all'atto dell'accettazione della nomina.

Allega:

- 1) *curriculum vitae*;
- 2) *scheda di sintesi*, debitamente compilata.

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196/2003, il sottoscritto presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti.

...., ...

.....

**COMMISSIONE DI GARANZIA DELLA GIUSTIZIA SPORTIVA DELLA FIGC**

**SCHEDA DI SINTESI**

Nome: ...  
Cognome: ...  
Luogo e data di nascita:  
Luogo di residenza: ...  
Recapiti telefonici: ...  
Recapito telefax:.....  
Indirizzo di posta elettronica: ...  
Codice fiscale: ...

**REQUISITI PER LA NOMINA**

**A) TITOLI PROFESSIONALI**

--

**B) SPECIFICA COMPETENZA ED ESPERIENZA NELL'ORDINAMENTO SPORTIVO**

--

**ART. 35 STATUTO FEDERALE**

**Requisiti per le nomine negli Organi della giustizia sportiva**

- omissis -

2. Possono essere nominati Giudici sportivi nazionali e componenti della Commissione disciplinare nazionale coloro che, in possesso di specifica competenza ed esperienza nell'ordinamento sportivo, siano:

- a) professori universitari di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- b) ricercatori universitari e degli enti di ricerca di ruolo in materie giuridiche, anche a riposo;
- c) magistrati di qualsiasi giurisdizione, con almeno cinque anni di esercizio delle funzioni, anche a riposo;
- d) avvocati, notai o avvocati dello Stato con almeno cinque anni di anzianità nella funzione, anche a riposo.

- omissis -



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 15**

Si pubblica, in allegato, il testo integrale dei seguenti Comunicati Ufficiali F.I.G.C.:

- n. 9/A del 7 Luglio 2011, inerente la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore GREGORIO GIUSEPPE;
- n. 10/A del 7 Luglio 2011, inerente la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore FEDERICI MIRKO;
- n. 11/A del 7 Luglio 2011, inerente la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al dirigente ARMETTA PIETRO.

**PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2011**

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Massimo Ciaccolini)

**IL PRESIDENTE**  
(Carlo Tavecchio)

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 9/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dal calciatore Gregorio Giuseppe, nato il 22.07.1975;
- sentita la Corte di Giustizia Federale;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

c o n c e d e

la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore Gregorio Giuseppe.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 10/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dal calciatore Federici Mirko, nato il 03.09.1986;
- sentita la Corte di Giustizia Federale;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

c o n c e d e

la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al calciatore Federici Mirko.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete

# FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450

## COMUNICATO UFFICIALE N. 11/A

Il Presidente Federale

- vista l'istanza di grazia avanzata dal dirigente Armetta Pietro;
- sentita la Corte di Giustizia Federale;
- visto l'art. 33, comma 8, dello Statuto Federale

c o n c e d e

la grazia, per il residuo della sanzione irrogata dagli Organi di Giustizia Sportiva, al dirigente Armetta Pietro.

PUBBLICATO IN ROMA IL 7 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 16**

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011, si dispone che venga data applicazione ai seguenti punti del suddetto Comunicato, riferiti all'attività nazionale di competenza della Divisione Calcio Femminile per la Stagione Sportiva 2011-2012, secondo le disposizioni specifiche che saranno emanate con apposito Comunicato Ufficiale a cura del Commissario Straordinario della Divisione Calcio Femminile:

- **punto 3. DIVISIONE CALCIO FEMMINILE**  
**lett. A/14 CAMPIONATI NAZIONALI STAGIONE SPORTIVA 2011/2012**

1. Campionato Nazionale di Serie "A"
  - a) Articolazione
  - b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
  - c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
  - d) Assegnazione titolo di Campione d'Italia
  - e) Partecipazione alla Coppa dei Campioni organizzata dalla U.E.F.A.
  - f) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie A/2
2. Campionato Nazionale di Serie "A2"
  - a) Articolazione
  - b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
  - c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
  - d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A
  - e) Retrocessione nel Campionato Nazionale di Serie B
3. Campionato Nazionale di Serie "B"
  - a) Articolazione
  - b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
  - c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare
  - d) Promozione al Campionato Nazionale di Serie A2
  - e) Retrocessione nei Campionati Regionali di Serie C
  - f) Ammissione al Campionato Nazionale di Serie B
4. Campionato Nazionale Primavera
  - a) Articolazione
  - b) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi
  - c) Limiti di partecipazione delle calciatrici alle gare

- **punto 5. COPPA ITALIA**  
**lett. A/19 COPPA ITALIA CALCIO FEMMINILE**



• **III) DISPOSIZIONI GENERALI**

1) DIRITTI DI ISCRIZIONE ED ONERI – Attività Divisione Calcio Femminile

3) AMMENZE PER RINUNCIA – Attività Divisione Calcio Femminile

In riferimento a quanto stabilito con Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 1 del 1° Luglio 2011 in materia di concomitanze di gare sullo stesso tempo di gioco, si dispongono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "A/2";
- Campionato Nazionale Calcio Femminile Serie "B";
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato di 1<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di 2<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores";
- Campionato Nazionale Allievi;
- Campionato Nazionale Giovanissimi;
- Campionato Regionale "Juniores";
- Campionato Regionale Calcio Femminile Serie "C";
- Campionato Primavera Femminile;
- Campionato Regionale Allievi;
- Campionato Regionale Giovanissimi;
- Campionato di 3<sup>a</sup> Categoria;
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 21";
- Campionato di "3<sup>a</sup> Categoria - Under 18";
- Campionato Provinciale "Juniores";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Serie "D";
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)



## COMUNICATO UFFICIALE n. 17

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione svoltasi a Roma il 7 Luglio 2011, ha deliberato all'unanimità quanto di seguito riportato:

**il costo del cartellino per il tesseramento di Settore Giovanile – escluso l'importo riferito al premio di assicurazione – è pari a € 3,50 anziché € 2,00, per i Comitati che nella corrente Stagione Sportiva 2011-2012 adotteranno il sistema di tesseramento on-line per il Settore Giovanile.**

PUBBLICATO IN ROMA L'8 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 18**

Il Consiglio Direttivo della Lega Nazionale Dilettanti, nella riunione del 7 Luglio 2011, a specifico chiarimento e a parziale deroga delle disposizioni contenute nei Comunicati Ufficiali L.N.D. n. 80 del 18.12.2009, n. 110 del 17.2.2010 e n. 151 del 13.5.2010, in relazione all'obbligo di impiego del giovane calciatore c.d. "fidelizzato" a partire dal Campionato di Eccellenza della Stagione Sportiva 2012-2013, ha deliberato quanto segue:

- Per essere considerato "fidelizzato", un calciatore deve tesserarsi entro il 30 Settembre della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, sotto forma di:
  - variazione di tesseramento (aggiornamento di posizione);
  - sottoscrizione vincolo di tesseramento a tempo, escludendo il prestito da altre Società.
- Il calciatore "fidelizzato" può essere ceduto in prestito ad altre Società durante la Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, al termine della quale il calciatore stesso deve tornare alla Società di appartenenza.
- Se una Società acquisisce un calciatore da altra Società, per effetto di un trasferimento a titolo temporaneo, non può essere riconosciuto il diritto a considerare tale calciatore "fidelizzato" in favore della Società cessionaria, anche nel caso in cui il titolo del trasferimento si trasformi da temporaneo a definitivo nella Stagione Sportiva in cui è previsto l'obbligo di impiego del calciatore "fidelizzato".
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, viene inserito nelle liste di svincolo suppletive e, successivamente allo scioglimento del vincolo, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato "fidelizzato".
- Se un calciatore, nel corso della Stagione Sportiva precedente a quella per la quale è stabilito l'obbligo di impiego, viene svincolato ai sensi dell'art. 108, delle N.O.I.F. (Svincolo per accordo) e, nella Stagione Sportiva 2012-2013, sottoscrive un aggiornamento di posizione con la stessa Società dalla quale è stato svincolato, non può essere considerato "fidelizzato".

PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)



## **COMUNICATO UFFICIALE n. 19**

In riferimento al Comunicato Ufficiale L.N.D. n. 8 del 1° Luglio 2011, si comunica che il numero verde per la gestione dei sinistri relativi alla Stagione Sportiva 2010-2011 **non è più 800 092 580, ma è stato sostituito con il numero 800 914 814.**

Si ricorda, inoltre, che e' sempre attivo il **servizio di consulenza** per le problematiche concernenti la copertura assicurativa dei tesserati e dei dirigenti con le Società della Lega Nazionale Dilettanti (non del Settore Giovanile e Scolastico). Tale servizio è disponibile **dal lunedì al venerdì (esclusi i giorni festivi) dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle ore 15.30 alle ore 19.00, contattando il numero telefonico 335.8280450**

**PUBBLICATO IN ROMA L'11 LUGLIO 2011**

IL SEGRETARIO GENERALE  
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE  
(Carlo Tavecchio)



Roma, 12 Luglio 2011

Protocollo: Segr./CT/MC/mde/301

Ai Presidenti dei Comitati  
e delle Divisioni della L.N.D.  
Loro Indirizzi

### CIRCOLARE n. 9

Oggetto: Circolare n. 4 del 2011 – Ufficio Studi Tributarî F.I.G.C.

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî della F.I.G.C., avente per oggetto "Operazioni IVA di importi non inferiori ad € 3.000 – Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate".

Si invitano i Comitati e le Divisioni in indirizzo a volerne dare puntuale informativa alle rispettive Società dipendenti.

IL SEGRETARIO GENERALE  
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE  
Carlo Tavecchio

Roma 8 luglio 2011

prot. n. 11.38

Spett.le

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE A  
LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B  
LEGA PRO  
LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
UFFICIO AMMINISTRAZIONE F.I.G.C.

LORO SEDI

Si trasmette, in allegato, la Circolare n. 4 – 2011 elaborata dall'Ufficio Studi Tributarî di questa Federazione, avente per oggetto "Operazioni IVA di importi non inferiori ad € 3.000 – Obbligo di comunicazione all'Agenzia delle entrate", con preghiera di portarla a conoscenza delle società e associazioni sportive associate alle Leghe in indirizzo.

IL PRESIDENTE FEDERALE  
F.to Giancarlo Abete

8 luglio 2011

prot. n. 11.38

UFFICIO STUDI TRIBUTARI

CIRCOLARE N. 4

Oggetto: Operazioni IVA di importo non inferiori ad € 3.000 – Obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate -

L’articolo 31 del Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, ha sancito, per tutti i soggetti IVA, l’obbligo di comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA d’importo non inferiore ad € 3.000.

La comunicazione deve essere fatta da tutti coloro che, soggetti passivi IVA, effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

La comunicazione deve essere fatta per le operazioni per le quali sussiste l’obbligo di emissione della fattura, d’importo non inferiore ad € 3.000, al netto di IVA, e per quelle per le quali non sussiste obbligo di emissione della fattura, d’importo non inferiore ad € 3.600, al lordo IVA.

Pertanto, in quest’ultimo caso, è necessario acquisire i dati dell’acquirente, al fine dell’emissione dello scontrino o della ricevuta fiscale, che dovranno essere opportunamente integrati.

Per il periodo d’imposta 2010, i limiti di € 3.000 ed € 3.600 sono elevati ad € 25.000, al netto dell’IVA e la comunicazione è limitata alle sole operazioni soggette all’obbligo di fatturazione.

Sono, poi, escluse dall’obbligo di comunicazione le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, poste in essere per il periodo 1° gennaio – 30 giugno 2011.

Sono escluse dall’obbligo di comunicazione, oltre alle operazioni “fuori campo”, tra l’altro, le operazioni intracomunitarie che formano oggetto di dichiarazione ai fini INTRASTAT ( le cessioni e gli acquisti intracomunitari di beni, nonché le prestazioni di servizi “generiche”, territorialmente rilevanti nel Paese UE del committente, purché siano ivi imponibili).nonchè le operazioni, attive e passive, effettuate e ricevute, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Stati a fiscalità privilegiata e le operazioni effettuate nei confronti di contribuenti non soggetti passivi IVA, qualora il pagamento del corrispettivo sia avvenuto mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione di cui all’art. 7 comma 6 del DPR 605/7343; l’adempimento

resta, tuttavia, obbligatorio se i suddetti operatori finanziari sono non residenti e senza stabile organizzazione in Italia;

Le operazioni IVA, anche se poste in essere tra gli stessi soggetti, vanno comunicate distintamente.

Per ciò che concerne i contratti d'appalto, fornitura e somministrazione, da cui derivano corrispettivi periodici, la comunicazione è obbligatoria solo se i corrispettivi dovuti nell'intero anno solare sono d'importo complessivo non inferiore ad € 3.000.

Per i contratti aventi un collegamento negoziale e, quindi, collegati tra loro, occorre considerare, ai fini del calcolo del limite di € 3.000, l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti.

#### **DATI DA INDICARE NELLA COMUNICAZIONE**

Per ciascuna cessione o prestazione vanno indicati:

- l'anno di riferimento;
- la partita IVA o, in mancanza, il codice fiscale del cedente/prestatore e del cessionario/committente;
- per le persone fisiche non residenti, prive di codice fiscale, il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il sesso e il domicilio fiscale;
- per i soggetti diversi dalle persone fisiche, non residenti e privi di codice fiscale la denominazione, la ragione sociale e il domicilio fiscale, nonché, per le società, associazioni o altre organizzazioni senza personalità giuridica, i dati delle persone che hanno la rappresentanza;
- i corrispettivi dovuti e l'importo dell'IVA, ovvero la specificazione che l'operazione è non imponibile o esente;
- i corrispettivi, comprensivi dell'IVA, se si tratta di operazioni, rilevanti ai fini IVA, per le quali non è obbligatoria l'emissione della fattura.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito che *“l'acquisizione del codice fiscale è sempre necessaria qualora il cessionario o committente non rivesta la qualifica di soggetto passivo IVA anche in caso di emissione della fattura salvo che, come già evidenziato, per le ipotesi in cui il pagamento dei corrispettivi avvenga mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all'obbligo di comunicazione...”*.

#### **ENTI NON COMMERCIALI**

Con la Circolare n. 24/E del 30 maggio scorso, l'Agenzia delle entrate ha precisato che anche gli enti non commerciali, *(ad esempio, le Federazioni, le Leghe e le associazioni sportive)*, hanno l'obbligo della comunicazione limitatamente, però, alle operazioni effettuate nell'esercizio di attività commerciali.

Pertanto, detti enti devono includere nella comunicazione in argomento le fatture ricevute in relazione ad operazioni attive “commerciali” mentre quelle relative alla sfera “istituzionale” non vanno incluse.

Per quanto riguarda gli acquisti cosiddetti “promiscui”, afferenti, cioè, sia la sfera commerciale che quella istituzionale, è da ritenere che, dal momento che gli acquisti sono stati effettuati in qualità di soggetti passivi d’imposta, ancorchè la detrazione IVA sia parziale, la comunicazione dovrebbe essere fatta in relazione all’intero importo e non solo a quello relativo alla sfera commerciale, anche ai fini del limite di € 3.000. Pertanto, ad esempio, in caso di fattura relativa ad acquisti “promiscui” di € 40.000, effettuati nel 2010, imputata all’attività commerciale per il 40%, è da ritenere che la comunicazione vada fatta anche se la parte commerciale (€ 16.000) è inferiore al limite di € 25.000, fissato per il 2010.

#### **TERMINE E MODALITÀ DI INVIO DELLA COMUNICAZIONE**

La comunicazione deve essere inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (e, quindi, per l’anno 2011 la scadenza risulta essere il 30 aprile 2012), in via telematica, utilizzando il servizio Entratel o Internet.

**Il termine di invio per la comunicazione relativa all’anno 2010 è, invece, il 31 ottobre 2011.**

In caso di omessa comunicazione o di invio con dati incompleti o non veritieri, si applica al contribuente la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di € 258,00 ed un massimo di € 2.065,00.